



cherry
bank

Pillar III (Informativa al Pubblico)

Esercizio 2021

1. Sommario

INTRODUZIONE	2
INFORMATIVA SU OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO (art. 435 crr/ART. 2 REG. 2021/637) 4	
ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE RISK MANAGEMENT	4
SISTEMA DI GOVERNANCE.....	5
PROFILO DI RISCHIO E SISTEMI DI MISURAZIONE DEL RISCHIO	12
AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 436 cr/art. 3 reg. 2021/637)	21
COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (art. 437 crr/art. 4 reg. 2021/637)	21
ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (art. 438/ art. 1 reg. 2021/637)	23
LEVA FINANZIARIA (art. 451 CRR/art. 6 reg. 2021/637)	26
RISCHIO DI CREDITO (art. 442 crr)	28
USO DELL'ECAI	31
ATTIVITÀ VINCOLATE (art. 443 crr /art. 18 reg. 2021/637)	31
RISCHIO DI CONTROPARTE (art. 439 crr/ art. 13 2021/673)	32
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (art. 453 crr/art. 9 reg. 2021/637)	32
OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE (ART. 449 CRR)	33
RISCHIO OPERATIVO (art. 446 crr).....	34
RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE (art. 448 crr)	35
SISTEMI E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE	36

INTRODUZIONE

Il 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (in seguito anche CRR) e nella Direttiva 2013/36/UE (in seguito CRD IV), che traspongono nell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (c.d. framework Basilea 3).

Il quadro normativo si completa con le misure di esecuzione, contenute in norme tecniche di regolamentazione o di attuazione adottate dalla Commissione Europea su proposta delle Autorità europee di vigilanza.

In ambito nazionale la nuova disciplina armonizzata è stata recepita da Banca d'Italia mediante:

- Circolare n. 285 del 17 Dicembre 2013 e successivi aggiornamenti "Disposizioni di Vigilanza per le Banche";
- Circolare n. 286 del 17 Dicembre 2013 e successivi aggiornamenti "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare";
- Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 e successivi aggiornamenti "Segnalazione di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi".

Il nuovo framework regolamentare è funzionale a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, di migliorare la gestione del rischio e la governance, nonché di rafforzare la trasparenza e l'informativa delle banche.

La struttura della regolamentazione prudenziale è articolata su tre "Pilastri":

- il "Primo Pilastro" chiede alle banche di detenere requisiti patrimoniali specifici per fronteggiare i rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato ed operativo); per fronteggiare tali rischi sono previste metodologie alternative di calcolo caratterizzate da diversi livelli di complessità di misurazione e di controllo, che vengono adottati secondo il "principio di proporzionalità";
- il "Secondo Pilastro" richiede alle banche di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale e di liquidità attuale e prospettica (ICLAAP – Internal Capital Liquidity Adequacy Assessment Process), da formalizzare in un apposito documento, il "Resoconto ICAAP", nel quale effettuare in autonomia un'accurata identificazione dei rischi ai quali le banche stesse sono esposte in relazione alla propria operatività e ai mercati di riferimento. In tale documento si considerano, oltre ai rischi di Primo Pilastro, anche gli altri rischi che risultano rilevanti per le dimensioni e l'operatività della Banca. Le Autorità di Vigilanza hanno poi il compito, nell'ambito del cosiddetto "Processo SREP" (*Supervisory Review and Evaluation Process*) di verificare l'affidabilità e la coerenza dei risultati dei processi adottati dalla Banca e di apportare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;
- scopo del **Terzo Pilastro (Pillar 3)** – la disciplina di mercato – è quello di integrare i requisiti patrimoniali minimi (Primo Pilastro) ed il processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro). Esso mira ad incoraggiare la disciplina di mercato attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa che consentano agli operatori di disporre di informazioni fondamentali sui Fondi Propri (Patrimonio di Vigilanza), perimetro di rilevazione, esposizione e processi di valutazione dei rischi e, di conseguenza, sull'adeguatezza patrimoniale degli intermediari.

Il contenuto della presente Informativa al Pubblico, pubblicata con frequenza almeno annuale, è disciplinato nella Parte 8 del regolamento 575/2013 detta CRR (Informativa da parte degli Enti, artt. 431 e ss.).

L'EBA (Agenzia Bancaria Europea), in seguito all'introduzione del regolamento, ha pubblicato in data 23 dicembre 2014 (EBA/GL/2014/14) alcuni orientamenti in merito alla valutazione della rilevanza e riservatezza delle informazioni in relazione agli obblighi di informativa, oltre che di orientamenti in merito alla necessità di pubblicare le informazioni contenute nell'informativa al pubblico con cadenza almeno annuale, salvo valutare attraverso indicatori qualitativi e quantitativi la necessità di fornire l'informativa con maggiore frequenza.

Tutti gli importi riportati nel documento sono espressi in migliaia di Euro, quando non diversamente specificato.

Nella presente informativa non si applica l'articolo 441 del Regolamento (UE) n.575/2013 relativo agli indicatori dell'importanza sistemica a livello mondiale in quanto Cherry Bank non è identificata come G-SII ai sensi dell'articolo 131 della Direttiva 2013/36/UE.

In ossequio all'indicazione di Banca d'Italia di evitare la pubblicazione di tabelle prive di informazioni Cherry Bank non pubblica informazioni a riguardo:

- Appartenenza a gruppi: in quanto non appartenente a nessun gruppo;
- Metodologie interne: in quanto non applica gli approcci IRB a nessuno dei portafogli regolamentari (art. 452 crr);
- Metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo: in quanto non utilizza modelli interni avanzati per il calcolo dei rischi operativi (art. 454 crr);
- Metodi interni per il rischio di mercato: in quanto non utilizza modelli interni per il calcolo dei rischi di mercato (art. 455 crr).

Con comunicazione del 30 giugno 2020, la Banca d'Italia ha dato attuazione agli Orientamenti EBA relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/07). L'obiettivo delle linee guida è monitorare, a livello europeo ed in misura armonizzata, le moratorie concesse a sostegno della clientela in risposta alla crisi scaturita da Covid-19 nonché fornire un'adeguata e idonea comprensione del profilo di rischio degli enti vigilati, in coerenza con le informazioni relative alla segnalazione consolidata Finrep.

Con la pubblicazione del Regolamento (UE) No 876/2019 (CRR2), l'EBA ha introdotto una serie di modifiche significative al framework normativo. Tali cambiamenti, riguardanti in particolare la parte Otto della CRR, hanno come obiettivo quello di omogeneizzare l'informativa periodica da fornire al mercato. A tal proposito, nel Regolamento di Esecuzione (UE) No 637/2021 sono state fornite agli operatori le istruzioni per il mapping tra le informazioni da pubblicare. Secondo quanto stabilito dal Regolamento CRR2, le banche pubblicano le informazioni richieste almeno su base annua; spetta agli stessi enti valutare la necessità di fornire con maggior frequenza le informazioni richieste, alla luce delle caratteristiche rilevanti dell'attività in essere e di elementi suscettibili di rapidi cambiamenti. Le linee guida indicano un contenuto minimo coerente con la rilevanza dell'ente segnalante, con particolare riferimento ai requisiti di capitale, composizione ed adeguatezza patrimoniale, leverage ratio, esposizione ai rischi e caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali rischi.

In virtù del principio di proporzionalità previsto dalla normativa vigente (Reg. UE 575/2013 e Reg. 637/2021) il presente resoconto è stato redatto in forma semplificata.

Il presente documento rappresenta lo strumento di comunicazione al pubblico delle informazioni richieste ed è disponibile sul sito internet di Cherry Bank all'indirizzo www.cherrybank.it.

INFORMATIVA SU OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO (art. 435 crr/ART. 2 REG. 2021/637)

ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE RISK MANAGEMENT

Cherry Bank provvede a valutare nel continuo la propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, sui rischi assunti in relazione alle strategie aziendali e ne pubblica gli esiti almeno annualmente.

L'ambito di applicazione del processo di autovalutazione coincide con il perimetro dell'attività della banca, che non appartiene ad alcun gruppo.

Il 6 ottobre 2021 è avvenuta la fusione per incorporazione di Cherry 106 S.p.A. ("C106") in Banco delle Tre Venezie S.p.A. ("BTV") con assegnazione ai soci di Cherry 106 del 51% del capitale sociale della Banca come risultante dalla fusione. L'operazione – al di là del profilo strettamente patrimoniale conseguente all'aggregazione dei patrimoni netti delle due entità - rappresenta un'opportunità di sviluppo per Cherry 106 e un acceleratore per i programmi della Società oltre che l'avvio di una seconda fase per la vita del Banco delle Tre Venezie. In particolare, si evidenzia che: sotto il profilo strategico per l'attività di Cherry 106 il poter contare, da un lato, sulla raccolta stabile e facilmente diversificabile di una banca radicata e, dall'altro, su una dotazione patrimoniale più rilevante, rappresenta un potente motore per lo sviluppo e un facilitatore rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati; sotto il profilo economico l'integrazione delle due entità consentirà di concentrare l'azione della Banca in segmenti ad alta redditività e rischio controllato; o in settori a redditività più contenuta ma con assorbimento di patrimonio regolamentare minimo e rischio (di credito o operativo) particolarmente contenuto. I tre pilastri dell'azione della nuova entità saranno (i) il controllo della liquidità; (i) il controllo del capitale assorbito; (i) il controllo della redditività complessiva, anche attraverso l'utilizzo della tecnologia più avanzata come abilitatore ed acceleratore di profitti sostenibili nelle aree di intervento.

I 3 principali core business della Banca sono:

1. Relationship Bank (rafforzamento dell'attività tradizionale bancaria rivolta al finanziamento delle imprese nel breve e medio-lungo termine);
2. NPL Investment & Management (rappresentato da portafogli non performing di natura originaria "unsecured");
3. Green Evolution & Advisory (acquisto/ricessione di crediti fiscali e progettualità legate all'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal PNRR).

Cherry Bank è una banca autonoma, rientrante fra quelle della c.d. "classe 3". I sistemi di governo, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e di determinazione del capitale ritenuto adeguato sono perciò commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

Il capitale sociale ammonta a 44,638 milioni di Euro ed è suddiviso in 91.097.945 azioni, interamente versato.

La pianificazione strategica che viene deliberata dal C.d.A. tenendo conto anche dei limiti di Risk Appetite Framework (RAF) definiti, include anche la pianificazione patrimoniale come uno degli aspetti rilevanti da prendere in considerazione nelle simulazioni.

Il Processo ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*) è stato adeguato al nuovo quadro regolamentare della Banca d'Italia con specifico riferimento alle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale e alle disposizioni in materia di sistema di controlli interni. Pur costituendo un processo autonomo e rilevante, il processo ICAAP è strettamente correlato ai processi del RAF e di Pianificazione Strategica.

Gli orientamenti assunti dal Consiglio di Amministrazione sono supportati dalle funzioni organizzative in particolare in merito a:

- individuazione degli obiettivi di rischio (Risk Appetite) e delle soglie di tolleranza (Risk Tolerance);
- individuazione delle linee guida di sviluppo strategico e/o operativo, del livello di capitale ritenuto coerente con i valori obiettivo degli indicatori quantitativi di Risk Appetite (rischi patrimoniali, di liquidità e di leverage) e con gli obiettivi di creazione di valore del Banco.

L'avvio del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e prospettica è a sua volta articolato nelle seguenti fasi:

1. individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione;
2. misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno;
3. determinazione del capitale interno complessivo;
4. determinazione del capitale complessivo e riconciliazione con i Fondi Propri.

Cherry Bank valuta come elemento fondante la ricerca di una elevata qualità nel governo dei rischi, ritenuta fattore imprescindibile ed obiettivo strategico; si è quindi adottato un quadro di riferimento strutturato, attraverso l'attuazione di un processo normato da apposito Regolamento interno di Risk Appetite Framework che viene aggiornato periodicamente.

La Banca ha inoltre predisposto il Processo ILAAP (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*) definito come il processo di valutazione dell'adeguatezza della liquidità interna, con riferimento ai processi di individuazione, misurazione, gestione e monitoraggio della liquidità interna attuati da Cherry Bank ai sensi dell'articolo 86 della Direttiva 2013/36/UE. Contiene pertanto tutte le informazioni qualitative e quantitative necessarie a valutare la propensione al rischio dell'ente, ivi inclusa la descrizione dei sistemi, dei processi e della metodologia di misurazione e gestione dei rischi di liquidità e di provvista, così come previsto dalla Circolare 285/2013 – Cap. 6 e delle Guidelines EBA/GL/2016/10.

Il Sistema dei Controlli Interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento di diverse finalità tra cui il contenimento del rischio entro i limiti indicati dal *Risk Appetite Framework* (di seguito RAF).

Nell'ambito delle generali linee guida sul Sistema di Controlli Interni della Banca, sono riportate nel presente documento le indicazioni sull'articolazione del processo e il disegno del Risk Appetite Framework, definendo le metriche, le metodologie di calcolo e disciplinando i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti.

SISTEMA DI GOVERNANCE

Il legame tra requisiti di carattere patrimoniale e profili organizzativi risulta rafforzato dal fatto che è assegnato agli Organi di governo societario il ruolo di gestione strategica dei rischi. In particolare, questi intervengono nell'individuazione degli orientamenti strategici e nella scelta delle politiche di gestione del rischio, ne verificano nel continuo l'efficacia e l'efficienza, definiscono i compiti e le responsabilità delle varie funzioni e strutture aziendali assicurando, più in generale, l'adeguato presidio di tutti i rischi.

A livello organizzativo l'attività di presidio delle fasi di *assessment* e individuazione dei rischi, viene svolta dalle 3 funzioni dedicate al controllo dei rischi (Risk Management, Compliance ed Internal Audit), che a tale scopo utilizzano le informazioni e i dati rivenienti da tutta la struttura aziendale.

I compiti e le responsabilità dei vari organi e funzioni di controllo, inerenti la gestione dei rischi, sono definiti nel documento "Risk Appetite Framework – (RAF)".

Il RAF considera tutti i rischi rilevanti, a livello singolo e integrati tra loro, incorporandone valutazioni prospettiche in scenari stressati e utilizzando appropriate metodologie.

Nell'ambito del RAF, per valutare la variazione del profilo di rischio in una situazione di stress estremo ma plausibile, è stato ipotizzato uno scenario che vede:

- lato impieghi l'applicazione di una serie di ipotesi di stress per ogni comparto di attività, che di fatto fanno *challenging* alle ipotesi assuntive alla base delle numeriche del piano industriale;
- lato raccolta, oltre a renderne coerente il movimento in base a quanto rinveniente dallo stress dell'attivo, è stato ipotizzato un ulteriore scenario idiosincratico che vede una rilevante ed improvvisa fuoriuscita di liquidità. Tale ulteriore ipotesi è stata fattorizzata al fine di verificare la sostenibilità di manovre repentine necessarie alla riduzione della concentrazione della raccolta.

Gli scenari sono alla base della determinazione della maggioranza delle soglie di *tolerance* degli indicatori di RAF, i medesimi scenari sono utilizzati per la produzione del documento ICAAP ed ILAAP.

Le ipotesi macroeconomiche alla base degli scenari di stress, pur non essendo dettate da un modello di previsione sviluppato ad hoc, sono governate dai seguenti razionali:

- più lenta ripresa del ciclo economico post pandemia Covid in Italia, con una minor contrazione del tasso di disoccupazione rispetto a quanto previsto dai principali centri di ricerca specializzata (impatti sui profili di recupero del comparto NPL, e peggioramento della qualità creditizia del credito ordinario, con il finire delle moratorie governative, le quali sono assunte non essere prorogate¹);
- crisi dei mercati energetici e conflitti geopolitici nell'est Europa (i.e. si riverbera anche nell'operatività estero della Banca);
- rischio sovrano, spread BTP/BUND in allargamento;
- inefficacia operativa nell'attuazione delle misure relative al PNRR (complessità burocratica e lentezza nella definizione delle regole di ingaggio da parte del Governo);
- ripresa dell'inflazione con conseguente allentamento delle misure a sostegno della politica monetaria espansiva, che si riverberano sull'innalzamento della curva dei tassi di interesse.

Il RAF è valutato dal Consiglio di Amministrazione, che deve considerare tutte le tipologie di rischio (definite nel documento denominato "Tassonomia dei rischi") e approvarne l'assunzione, in funzione del business model e del piano strategico e prevede l'approvazione di obiettivi di rischio e soglia di tolleranza, coerenti con l'ICAAP/ILAAP ed il sistema dei controlli interni.

Il RAF individua la propensione al rischio che la Banca intende perseguire e mantenere nel tempo sia in una fase di normale corso degli affari che in condizioni di mercato particolarmente stressate.

La Funzione di Risk Management supporta il Consiglio di Amministrazione nell'individuazione / revisione, al termine della pianificazione preliminare, dell'insieme di indicatori di Risk appetite e delle relative metriche di calcolo su cui strutturare il RAF.

¹ Assunto fatto rispetto al corrente dibattito in materia che paventa, a seguito della crisi geopolitica internazionale che vede delle forti ripercussioni sui costi di produzione delle materie prime e dell'energia, l'ipotesi di ulteriori moratorie creditizie.

Al Collegio Sindacale spetta la funzione di controllo, avente la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del RAF.

Si riportano di seguito i ruoli e i compiti degli organi e delle funzioni di controllo che presidiano la gestione dei rischi.

Consiglio di Amministrazione

definisce e approva:

- il modello di business avendo consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la Banca e delle modalità attraverso le quali i rischi sono rilevati e valutati;
- il piano strategico e provvede al suo aggiornamento, in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- gli obiettivi di rischio, le soglie di tolleranza e capacity;
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti e sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
- i criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo (di seguito OMR) da sottoporre al vaglio preventivo del Risk Management;

approva:

- la costituzione delle unità organizzative di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali;
- il processo di gestione del rischio e ne valuta la compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;
- il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
- la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- al fine di attenuare i rischi operativi e di reputazione della banca e favorire la diffusione di una cultura dei controlli interni, un codice etico cui sono tenuti a uniformarsi i componenti degli organi aziendali e i dipendenti. Il codice definisce i principi di condotta (ad es., regole deontologiche e regole da osservare nei rapporti con i clienti) a cui deve essere improntata l'attività aziendale;
- i sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

assicura che:

- l'attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e le soglie di tolleranza, capacity definiti; ne valuta periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;
- il piano strategico, il RAF, l'ICLAAP, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca;
- la quantità e l'allocazione del capitale e della liquidità detenuti siano coerenti con la propensione al rischio, e il processo di gestione dei rischi.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguatamente diversificata in modo da alimentare il confronto e la dialettica interna nonché favorire l'emersione di pluralità di

approcci e prospettive all'analisi dei temi nell'assunzione di decisioni, supportare efficacemente i processi aziendali, gestione dell'attività e dei rischi, controllo dell'operato dell'alta dirigenza. A tal fine gli esponenti devono essere:

- diversificati in termini di età, genere, durata di permanenza nell'incarico;
- diversificati nelle competenze, collettivamente considerate, idonee a realizzare gli obiettivi sopracitati.

In particolare, lo Statuto prevede che, affinché la composizione rifletta un adeguato grado di diversificazione non solo in termini di competenze ed esperienze, del Consiglio devono far parte:

- almeno tre componenti del genere meno rappresentato se il Consiglio è composto da nove a dieci membri;
- almeno quattro componenti del genere meno rappresentato se il Consiglio è composto da undici membri.

Essendo il Consiglio formato da nove membri, attualmente fanno parte del board di Cherry Bank tre membri del genere meno rappresentato.

Organo con Funzione di Gestione (Amministratore Delegato)

L'Amministratore Delegato cura l'attuazione degli indirizzi strategici, del RAF e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'aderenza dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni ai principi e requisiti stabiliti dalle disposizioni di vigilanza, monitorandone nel continuo il rispetto.

In particolare definisce e cura l'attuazione del processo di gestione dei rischi e in tale ambito:

- stabilisce, qualora non abbia già provveduto il Consiglio di Amministrazione nell'ambito della definizione delle deleghe gestionali, i limiti assumibili per le varie tipologie di rischio, coerenti con la propensione al rischio, tenendo esplicitamente conto dei risultati delle prove di stress e dell'evoluzione del quadro economico;
- agevola lo sviluppo e la diffusione a tutti i livelli di una cultura del rischio integrata in relazione alle diverse tipologie di rischi ed estesa a tutta la banca. In particolare, sono sviluppati e attuati programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito alle responsabilità in materia di rischi in modo da non confinare il processo di gestione del rischio agli specialisti o alle unità organizzative di controllo;
- stabilisce le responsabilità delle strutture e delle unità organizzative aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi, in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti d'interessi; assicura, altresì, che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere;
- esamina le Operazioni di Maggior Rilievo (OMR) oggetto di parere negativo da parte del Risk Management e, se del caso, le autorizza informandone il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

L'Amministratore Delegato inoltre:

- definisce e cura l'attuazione del processo (approvato dal Consiglio di Amministrazione) per gli investimenti in nuovi prodotti, la distribuzione di nuovi prodotti o servizi ovvero l'avvio di nuove attività o l'ingresso in nuovi mercati;
- definisce e cura l'attuazione della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;

- definisce i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle unità di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF;
- autorizza il superamento della propensione al rischio entro il limite rappresentato dalla soglia di tolleranza e provvede a darne pronta informativa al Consiglio di Amministrazione, individuando le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l'obiettivo prestabilito;
- pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e porta i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione;
- predispone e attua i necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie, o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività, servizi o processi rilevanti;
- assicura la coerenza del processo di gestione dei rischi con la propensione al rischio e le politiche di governo dei rischi, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca;
- assicura una corretta, tempestiva e sicura gestione delle informazioni a fini contabili, gestionali e di reporting.

Con riferimento al processo ICAAP-ILAAP, dà attuazione a tale processo curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e al RAF e che soddisfi i seguenti requisiti: consideri tutti i rischi rilevanti; incorpori valutazioni prospettiche; utilizzi appropriate metodologie; sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne; sia adeguatamente formalizzato e documentato; individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali; sia affidato a risorse competenti, sufficienti sotto il profilo quantitativo, collocate in posizione gerarchica adeguata a far rispettare la pianificazione; sia parte integrante dell'attività gestionale.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sulla adeguatezza degli assetti contabili ed organizzativi della Banca, sulle funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Considerata la pluralità di funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo, tale organo è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli interni e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate. Per l'importanza che detti compiti rivestono ai fini della vigilanza, il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti e gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Il Collegio Sindacale, fra gli altri, ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del RAF.

Comitato Controllo e Rischi

Il Comitato Controllo e Rischi svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e Sistema di Controlli Interni. In tale ambito pone particolare attenzione a tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché il Consiglio di Amministrazione possa addivenire a una corretta ed efficace determinazione del RAF e delle politiche di governo dei rischi.

Con particolare riferimento ai compiti in materia di gestione e controllo dei rischi, svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione:

- nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi. Nell'ambito del RAF, svolge l'attività valutativa e propositiva necessaria affinché il Consiglio di Amministrazione possa definire e approvare gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza;
- nella verifica della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del RAF;
- nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di *business* e le strategie in materia di rischi.

Internal Audit

L'attività dell'Internal Audit è volta, da un lato, a controllare, in un'ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, e, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. Sulla base dei risultati dei propri controlli l'Internal Audit formula raccomandazioni agli Organi aziendali. In tale ambito, coerentemente con il piano di *audit*, l'Internal Audit:

- valuta la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità delle altre componenti del sistema dei controlli interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali, avendo riguardo anche alla capacità di individuare errori ed irregolarità;
- valuta l'efficacia del processo di gestione del RAF, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al RAF e, in caso di strutture finanziarie particolarmente complesse, la conformità di queste alle strategie approvate dagli Organi aziendali;
- verifica, anche attraverso accertamenti di natura ispettiva, l'efficacia dei poteri della funzione di controllo dei rischi di fornire pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle OMR.

Con specifico riferimento al processo di gestione dei rischi, l'Internal Audit valuta anche:

- l'organizzazione, i poteri e le responsabilità della funzione di controllo dei rischi, anche con riferimento alla qualità e alla adeguatezza delle risorse, incluse quelle umane, a questa assegnate;
- l'appropriatezza delle ipotesi utilizzate nelle analisi di sensitività e di scenario e negli stress test;
- l'allineamento con le best practice diffuse nel settore.

Compliance

La Compliance presiede, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale. Ciò attraverso la valutazione dell'adeguatezza delle procedure interne a prevenire la violazione di norme esterne (leggi e regolamenti) e di autoregolamentazione (ad esempio codici di condotta e codici etici). La funzione supporta il Risk Management nel processo di identificazione e revisione dei rischi presenti e potenziali a cui la Banca è o potrebbe essere esposta fornendo una rappresentazione sintetica dell'esito dei controlli svolti.

Antiriciclaggio

L'Antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme esterne (leggi e regolamenti) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La funzione supporta il Risk Management nel processo di identificazione e revisione dei rischi presenti e potenziali a cui la Banca è o potrebbe essere esposta fornendo una rappresentazione sintetica dell'esito dei controlli svolti.

Risk Management

La funzione di controllo Risk Management:

- è coinvolta nella definizione del RAF e delle politiche di governo dei rischi, nelle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella fissazione dei limiti assumibili per le varie tipologie di rischio. In tale ambito, ha tra l'altro il compito di proporre i parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno riferimento anche a scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della banca, l'adeguamento di tali parametri;
- verifica l'adeguatezza del RAF nonché, nel continuo, l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi;
- dà pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle OMR che sono sottoposte alla sua valutazione eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi;
- garantisce lo sviluppo e la manutenzione delle metodologie, modelli, metriche e strumenti per la misurazione e la gestione integrata dei rischi. Inoltre, presidia il processo di convalida dei modelli interni gestionali utilizzati per la misurazione dei rischi di Gruppo.

Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione

L'unità organizzativa Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione (appartenente alla Funzione Finance), assiste, per il tramite del Responsabile Area Finance, l'Amministratore Delegato nella redazione della bozza del "Piano Strategico" e delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie in questo ultimo contenute (da presentare al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione).

In tale ambito:

- verifica che gli obiettivi strategici previsti siano coerenti con la propensione al rischio dichiarata dal Consiglio di Amministrazione;
- armonizza gli obiettivi strategici generali con quelli specifici fissati per le diverse Business Units e ne valuta la realizzabilità;
- determina gli scostamenti tra gli obiettivi fissati nel Piano Strategico ed i risultati raggiunti e ne valuta le relative cause.

Unità organizzative di primo livello (Unità Risk Taking)

Le unità organizzative di primo livello, per i rischi di propria competenza:

- gestiscono e presidiano i rischi connessi con la propria operatività, eseguendo i controlli eventualmente previsti;

- supportano il Risk Management nel processo di identificazione dei rischi, presenti e potenziali, a cui la Banca è o potrebbe esser esposta;
- collaborano, per i rischi connessi alla propria operatività, alla definizione dei limiti relativi agli indicatori di rischio.

Comitato di Crisi

Il Comitato di crisi è un gruppo di lavoro incaricato di individuare le motivazioni che hanno portato alla violazione dei livelli di rischio accettabili, definire e formalizzare le azioni di mitigazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per il ritorno ad uno stato di normalità e monitorare il grado di efficacia delle azioni di mitigazione. I partecipanti obbligatori sono:

- Amministratore Delegato;
- Risk Manager;
- Responsabile Area Finance;
- Responsabile Internal Audit.

In relazione al tipo di criticità rilevata possono essere convocati ulteriori partecipanti, quali a titolo esemplificativo responsabili di unità di business, tesoriere etc..

In ogni caso gli altri responsabili di FdC vengono tempestivamente informati della violazione occorsa.

PROFILO DI RISCHIO E SISTEMI DI MISURAZIONE DEL RISCHIO

La banca effettua una mappatura dei rischi indicati dalla normativa della Banca d'Italia (Tassonomia dei Rischi), riservandosi di valutare l'opportunità di ampliare l'elenco dei rischi trattati, in quanto si ritiene che l'elencazione proposta nella Circ. 285 e successivi aggiornamenti comprenda tutti i rischi che possono ragionevolmente essere considerati "effettivi" per Cherry Bank.

Tali aspetti sono approfonditi e descritti dettagliatamente all'interno dei processi aziendali, dove a livello di ciascuna tipologia di rischio sono trattati i presidi organizzativi e di controllo di cui la Banca si è dotata. Al riguardo, infatti, assumono maggiore rilievo le specificità connesse con le singole tipologie di rischio prese in considerazione. Tali presidi si inseriscono nella più generale disciplina dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni, volta ad assicurare una gestione improntata a canoni di efficienza, efficacia e correttezza.

Coerentemente con le previsioni della disciplina prudenziale, la banca effettua prove di *stress* per valutare la propria esposizione ai rischi, i relativi sistemi di attenuazione e controllo, l'adeguatezza del capitale interno cioè, in sintesi, la propria vulnerabilità ad eventi eccezionali ma plausibili.

Cherry Bank adotta tutte le misure necessarie per effettuare la copertura e attenuazione del rischio, attraverso la richiesta delle garanzie in fase di concessione del credito e attraverso la definizione di ruoli e responsabilità con adeguata normativa interna aggiornata secondo le disposizioni normative o cambiamenti organizzativi interni.

Il Sistema di Controlli Interni costituito dalle regole, procedure e strutture organizzative, volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa prudente, sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati, rappresenta la base per un efficace processo di gestione dei rischi.

La Banca ha posto in essere un sistema di controllo e gestione dei rischi nel quale è assicurata la separazione delle funzioni di controllo da quelle operative, articolato sulla base dei seguenti livelli di controllo di seguito indicati.

Controlli di primo livello

- Controlli di linea: effettuati dalle unità operative che hanno posto in essere le operazioni stabilite nelle procedure. I controlli di linea sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni.

Controlli di secondo livello

- Valutazione dei rischi: svolta dal Risk Management, con il compito di definire le metodologie e la misurazione dei rischi, verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio/rendimento, quantificando il grado di esposizione ai rischi e gli eventuali impatti economici;
- Controlli di conformità alle norme: svolti da Compliance, con il compito specifico di promuovere il rispetto delle leggi, delle norme, dei regolamenti interni, dei codici di comportamento per minimizzare il rischio di non conformità normativa ed i rischi reputazionali ad esso collegati, coadiuvando, per quanto concerne gli aspetti di competenza, nella realizzazione del modello aziendale di monitoraggio e gestione dei rischi;

Controlli di terzo livello

- Internal Audit: volta ad individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare l'adeguatezza e la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Tale attività, è condotta sulla base di un piano pluriennale approvato dal Consiglio di Amministrazione ed attraverso specifiche verifiche, anche in loco, ed eventuali controlli straordinari in corso d'anno.

Rischio di Credito e di Controparte

Rappresenta il rischio di perdita derivante dall'insolvenza o dal peggioramento del merito creditizio delle controparti affidate; si compone:

- della dimensione di rischio controparte. Riguarda il rischio di insolvenza o di peggioramento del merito creditizio delle controparti verso cui la Banca è esposta;
- della dimensione di rischio operazione. Riguarda sia le perdite che la Banca sostiene per il mancato recupero dei crediti vantati verso controparti in default, sia l'incremento dei valori di esposizione verso soggetti che, in seguito ad un peggioramento della propria situazione economico/finanziaria, tendono (in tutti quei casi di forme tecniche di affidamento a c.d. "valore incerto") ad utilizzare maggiormente il fido loro concesso riducendo così il residuale margine disponibile.

Il monitoraggio della qualità del portafoglio crediti viene effettuato anzitutto mediante le modalità operative che disciplinano le fasi del processo creditizio (istruttoria, erogazione, monitoraggio, revisione periodica, gestione del "work-out"). I fattori alla base del rischio di credito vengono controllati tramite la verifica dell'adeguatezza dell'affidamento (entità, forma tecnica, ecc.) rispetto alle caratteristiche ed esigenze dell'affidato e della capacità del cliente, attuale e prospettica, di pagare il debito.

La Funzione organizzativa preposta alle fasi di istruttoria, erogazione e gestione del credito è quella dei Crediti, all'interno di tale funzione è stata creata apposita unità dedicata al monitoraggio di primo livello mentre l'attività di gestione dei rapporti classificati a Inadempienza Probabile e Sofferenza è assegnata alla Funzione NPL Management (Legacy workout).

Il Risk Management effettua controlli di secondo livello sull'intera "filiera" riguardante l'assunzione del rischio di credito ed il relativo monitoraggio di secondo livello.

Cherry Bank adotta un sistema di rating a fini gestionali per la misurazione del rischio di credito; le valutazioni vengono effettuate sulla base delle informazioni raccolte in fase di istruttoria e delle considerazioni soggettive dei valutatori attraverso l'applicativo CRS di Cedacri. Va precisato che i rating CRS vengono utilizzati esclusivamente ai fini gestionali e non rientrano nel calcolo dei requisiti patrimoniali. È in fase di avvio una progettualità tesa a passare ad un nuovo sistema di rating. Il requisito patrimoniale relativo al rischio di credito è calcolato mediante la metodologia standardizzata prevista dalle Disposizioni di Vigilanza.

Rischio di Mercato

Rappresenta il rischio di perdita derivante dai movimenti avversi dei prezzi di mercato (corsi azionari, tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi di merci, volatilità dei *risk factor*, e così via) con riferimento al portafoglio di negoziazione ai fini di Vigilanza (rischi di posizione, regolamento e concentrazione) e all'intero bilancio della Banca (rischio di cambio e di posizione su merci).

La fonte del rischio di mercato è l'investimento in attività classificate nel portafoglio di negoziazione, cioè in "posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute a fini di negoziazione o di copertura del rischio inerente ad altri elementi dello stesso portafoglio". Si tratta del cosiddetto "*trading book*".

Le linee guida per gli investimenti in strumenti finanziari di proprietà sono stabilite anno per anno dal Consiglio di Amministrazione, coerentemente con gli obiettivi complessivi della banca.

La responsabilità di gestione è in capo all'Ufficio Tesoreria.

Il metodo per il calcolo dei requisiti patrimoniali è la metodologia standardizzata, in linea con la normativa del primo pilastro e con quanto stabilito dalla Circ.285/2013 della Banca d'Italia.

Rischio Operativo

Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, fra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, rischi legali, catastrofi naturali.

Tale rischio è connesso con l'operatività ordinaria della banca. I principali fattori causali del rischio operativo sono: la tecnologia (interruzioni di rete, errori di programmazione, caduta dei sistemi, ecc.), i processi aziendali (errori nei modelli e nelle metodologie, inefficienze nel sistema dei controlli, assenza di documentazione dei processi, non conformità nell'applicazione di norme di legge o fiscali, ecc.), le risorse umane (errori, violazione di regole, frodi, *turnover*, ecc.) e i fattori esterni (atti criminali, eventi naturali, ecc.).

Cherry Bank adotta il metodo del "*basic indicator*" per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo (15% del margine di intermediazione rettificato medio degli ultimi tre esercizi).

I rischi operativi sono gestiti dalle diverse unità che seguono l'operatività sulla quale applicano i controlli di linea. L'internal audit verifica che i controlli di linea vengano correttamente eseguiti e il Risk Management provvede al calcolo del requisito patrimoniale e al censimento delle perdite operative e ne comunica gli esiti agli organi aziendali.

Rischio informatico

Il rischio informatico è il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (Information and Communication Technology – ICT). Nella rappresentazione integrata dei rischi aziendali a fini prudenziali (ICAAP), tale tipologia di rischio è considerata, secondo gli specifici aspetti, tra i rischi operativi, reputazionali e strategici. Il rischio informatico si genera ogni qualvolta vengono utilizzate tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Information and Communication Technology – ICT).

Il C.d.A. ha la responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo, nell'ottica di un ottimale impiego delle risorse tecnologiche a sostegno delle strategie aziendali. All'interno di Cherry Bank è stata definita un'area Organizzazione, ICT e HR che ha organizzato una serie di interventi volti alla razionalizzazione delle risorse ed attivazione di iniziative di rafforzamento dei presidi informatici.

Risk Management e Compliance svolgono controlli di secondo livello in merito al rispetto dei regolamenti interni e delle normative esterne in tema di ICT e al controllo dei rischi. L'internal Audit fornisce una valutazione periodica sui principali rischi tecnologici e sulla complessiva gestione del rischio informatico della Banca.

Rischio di Tasso di Interesse

Il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario è il rischio derivante da potenziali variazioni dei tassi di interesse, ed è calcolato sulle attività diverse da quelle di negoziazione e sulle passività.

Tale rischio emerge da tutte le attività di impiego, raccolta o fuori bilancio legate ad un tasso attivo o passivo che la banca pone in essere; per definizione delle Disposizioni di Vigilanza, la fattispecie è circoscritta alle attività diverse da quelle allocate nei portafogli di negoziazione (c.d. "banking book") che rientrano nella disciplina dei rischi di mercato.

Per il calcolo del requisito patrimoniale ai fini di vigilanza, Cherry Bank utilizza la metodologia espressa all'interno dell'allegato C del titolo III – Cap. 1 della Circolare 285/2013 di Banca d'Italia. La ratio di tale approccio è individuare la potenziale perdita della Banca che potrebbe subire negli scenari regolamentari previsti.

Il Risk Management è responsabile della misurazione del rischio di tasso, con il supporto delle altre unità organizzative della banca, verifica periodicamente che l'esposizione al rischio di tasso di interesse non superi i limiti regolamentari e comunica l'esito della misurazione e la necessità di eventuali interventi agli organi societari.

La Circolare 285/2013, Allegato C/bis, prevede per il rischio di tasso in termini di variazioni del margine d'interesse o degli utili attesi che le banche predispongano sistemi di misurazione, controllo e attenuazione adeguati. Il Risk Management a tal fine esegue delle analisi relative al *delta margine di interesse* identificando l'impatto di una variazione parallela dei tassi di 200 punti base su un orizzonte temporale pari ad 1 e 3 anni.

Rischio di Liquidità

La Circolare 285/2013 e successivi aggiornamenti, definisce il rischio di liquidità come "il rischio di non essere in grado di fare fronte ai propri impegni di pagamento per l'incapacità sia di reperire fondi sul mercato (funding liquidity risk) sia di smobilizzare i propri attivi (market liquidity risk)" a causa del fenomeno della trasformazione delle scadenze.

Cherry Bank predispone annualmente il Resoconto ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process). Tale resoconto è definito come il processo di valutazione dell'adeguatezza della liquidità interna, con riferimento ai processi di individuazione, misurazione, gestione e monitoraggio della liquidità interna ai sensi dell'Art. 86 della Direttiva 2013/36/UE. Contiene pertanto tutte le informazioni qualitative e quantitative necessarie a valutare la propensione al rischio della Banca, ivi inclusa la descrizione dei sistemi, dei processi e della metodologia di misurazione e gestione dei rischi di liquidità e provvista.

In sintesi il Resoconto ILAAP descrive le scelte di gestione operativa che sono in capo all'Amministratore Delegato, sulla base di linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

La misurazione del rischio di liquidità è in capo al Risk, che effettua un'analisi di tipo strutturale applicando la metodologia della "*maturity ladder*", suggerita dalla Banca d'Italia e provvede al calcolo del "*Liquidity Coverage Ratio*" (LCR).

Il report, con cadenza trimestrale, mostra i flussi di cassa, in entrata e in uscita, relativi ai tre mesi successivi alla data di riferimento, con dettaglio quotidiano per i primi sette giorni.

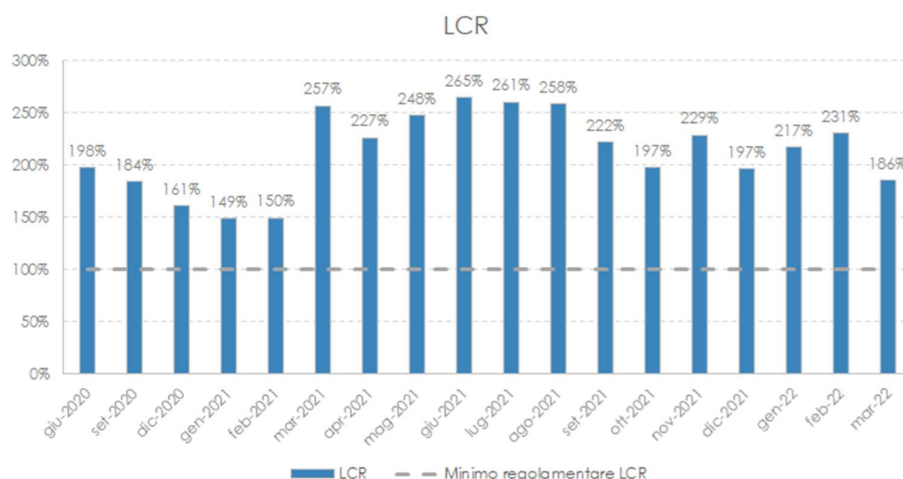
Lo sbilancio complessivo cumulato, ottenuto come somma delle componenti a vista e delle componenti a scadenza per le varie fasce temporali, viene posto a confronto con la c.d. "*counterbalancing capacity*", ossia con le attività liquidabili entro ciascuna fascia. Lo sbilancio cumulato comprensivo della counterbalancing capacity rappresenta, se negativo, il potenziale fabbisogno di liquidità a quella data.

Si tratta di un approccio di tipo ALM (Asset Liability Management), arricchito con ulteriori elementi (per esempio la quantificazione delle "attività prontamente liquidabili"). In particolare, le attività prontamente liquidabili vengono individuate applicando ai titoli di proprietà non impegnati gli haircut previsti dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento. La modellizzazione delle poste a vista è stata calibrata in modo da prevedere un eventuale calo dei depositi ed un incremento degli utilizzi dei fidi in essere.

Inoltre il Risk Management monitora l'indicatore di liquidità a medio termine (*NSFR-Net Stable Funding Ratio*) e il grado di concentrazione della raccolta.

Le scelte di gestione operativa del rischio di liquidità sono in capo all'Amministratore Delegato, sulla base di linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione, e l'attuazione di tali scelte è svolta dall'Ufficio Tesoreria. La misurazione del rischio di liquidità è in capo al Risk Management, che effettua analisi di tipo strutturale e verifica che l'esposizione al rischio di liquidità sia coerente con la propensione al rischio esplicitata nel RAF e deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunica l'esito della misurazione e la necessità di eventuali interventi agli organi societari.

Di seguito viene riportato il valore dell'indicatore LCR calcolato conformemente alle linee guida EBA/GL/2017/01 sull' "Informativa relativa al coefficiente di copertura della liquidità", a integrazione dell'informativa sulla gestione del Rischio di Liquidità ai sensi dell'articolo 435 del regolamento UE n.575/2013".



L'indicatore NSFR al 31.12.21 risulta pari al 136,38%.

Rischio connesso alla quota di attività vincolate

Il rischio connesso alla quota di attività vincolate deriva dall'indisponibilità di attivi prontamente liquidabili tramite vendita, vendita con patto di riacquisto, cessione in garanzia o cartolarizzazione. Il rischio di attività vincolate (asset encumbrance) emerge nell'ambito del rischio di liquidità ed è legato alla quantità di proprie attività finanziarie vincolate nello svolgimento dell'operatività oppure alle posizioni ricevute come collateral; in particolare è il rischio connesso alla riserva di collateral disponibile per operazioni di funding secured e/o cartolarizzazione che si rendano necessarie per fronteggiare fasi di stress a livello sistemico o specifico. Il rischio è considerato basso.

Rischio di concentrazione

Tale rischio emerge dalle medesime tipologie di attività che determinano il rischio di credito, in quanto sua componente.

La metodologia utilizzata per la misurazione del rischio è il *Granularity Adjustment*, proposto nella Parte Prima - Titolo III – Capitolo 1 – Allegato B della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17/12/2013. Tale metodologia è volta a tenere adeguatamente conto della concentrazione effettiva del portafoglio di ogni singola banca: il Granularity Adjustment è una misura del capitale interno per il rischio di concentrazione di tipo "single name".

E' stata inoltre applicata la metodologia sul rischio di concentrazione geo-settoriale definita dall'ABI, che consiste nel confrontare la concentrazione settoriale della banca con il benchmark rappresentato dalla macro regione di riferimento, al fine di calibrare un ammontare di capitale interno per tale tipologia di rischio.

L'Ufficio Crediti è responsabile della gestione del rischio di concentrazione, nell'ambito della più generale gestione del credito e dei relativi rischi. L'Ufficio Risk Management è responsabile della misurazione di tale rischio, con il supporto delle altre unità organizzative della banca, l'esito della misurazione trimestrale e la necessità di eventuali interventi vengono comunicati agli organi societari.

Rischio residuo

Rappresenta il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito (cd. *Credit Risk Mitigation*) risultino meno efficaci del previsto. Questa tipologia di rischio si genera nell'ambito del processo di gestione delle garanzie, ed emerge qualora le clausole contrattuali, la registrazione dei dati all'interno delle procedure e le attività di gestione e monitoraggio non rispondano ai requisiti richiesti dalla normativa per consentire l'eleggibilità delle garanzie come strumenti di mitigazione del rischio di credito a fini regolamentari.

Il Risk Management valuta l'esposizione di Cherry Bank a tale tipo di rischio.

Rischio di cartolarizzazione

Il rischio di cartolarizzazione trova origine nelle operazioni di cartolarizzazione poste in essere dalla banca. L'obiettivo della normativa al riguardo è quello di garantire che le banche comprendano le caratteristiche delle operazioni realizzate, che le attività di valutazione della sostanza economica delle operazioni stesse, ai fini della determinazione dell'adeguatezza patrimoniale, siano svolte in modo adeguato e vi siano o l'effettivo trasferimento del rischio o la piena consapevolezza che ciò non si è verificato. L'operatività di Cherry Bank nel settore delle cartolarizzazioni è riconducibile ad una sola operazione, effettuata nel 2019, che ha coinvolto la banca in qualità di originator. L'operazione è relativa ad una cartolarizzazione di mutui ipotecari e chirografari in bonis verso PMI per un ammontare complessivo di 187,5 milioni di Euro. A fronte della cessione del portafoglio da parte della Banca, la società veicolo per la cartolarizzazione denominata "Magnolia BTV" ha emesso in data 31 luglio 2019 una classe di titoli senior a tasso variabile pari a 142,9 milioni di euro, dotati di rating da parte di DBRS e S&P, ed una classe di titoli junior pari a circa 47,5 milioni di euro.

In data 23.03. 2021 è stata perfezionata l'operazione di "size increase" relativa alla cartolarizzazione sopradescritta, nel dettaglio sono stati cartolarizzati ulteriori mutui ipotecari e chirografari per un valore complessivo di circa 139,7 mln di euro.

A fronte della cessione del suddetto portafoglio, la società veicolo "Magnolia BTV" ha incrementato:

- la classe di titoli senior eligible per complessivi 199,3 mln di euro;
- la classe di titoli junior (not eligible) per complessivi 71,8 mln di euro.

L'obiettivo principale perseguito è stato quello di garantire un'equilibrata gestione strutturale della situazione di liquidità della banca, nell'ambito della strategia aziendale da sempre molto attenta a tale profilo. Il ruolo della banca, oltre a quello di originator delle operazioni e dei mutui sottostanti, è quello di servicer incaricato di tutte le attività inerenti la relazione con i clienti mutuatari, compreso l'incasso periodico delle rate. Il rischio di credito inerente le attività cedute nella operazione di cartolarizzazione resta in capo alla banca; pertanto i sistemi interni di misurazione e controllo dei rischi vengono applicati in maniera del tutto omogenea sia alle attività cartolarizzate che a quelle non cartolarizzate.

Rischio di reputazione

Il rischio reputazionale deriva dall'attività ordinaria della banca, ed ha tanta più valenza quanto più il legame fiduciario con la clientela costituisce un elemento competitivo di successo.

Per quanto attiene metodologia e strumenti per la misurazione e gestione del rischio di reputazione, le valutazioni vengono effettuate a due livelli: ex ante, definendo regolamenti interni volti ad indirizzare i comportamenti di tutti coloro che veicolano verso terzi l'immagine della banca con l'approvazione del C.d.A.; ex post, mediante le analisi degli organi e delle funzioni coinvolti nei processi di controllo, con particolare riferimento al Collegio Sindacale, all'Internal Audit e all'Ufficio Compliance & AML.

Un'ulteriore attività importante ai fini del controllo del rischio reputazionale è quella relativa all'applicazione della normativa sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (D.Lgs. n. 231/2007), svolta dall'Ufficio Compliance & AML.

La normativa vigente assegna al Collegio Sindacale il compito di vigilare, fra l'altro, sull'osservanza delle norme di legge, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca e sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Cherr Bank ha assegnato all'Ufficio Compliance & AML il compito di vigilare sull'osservanza delle norme di legge. Nelle proprie valutazioni, il Collegio Sindacale deve tenere conto anche delle "ricadute sul piano della reputazione e della salvaguardia della fiducia del pubblico. Lo stesso organo si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, delle strutture di controllo interne all'azienda ed in particolare dell'Internal Audit.

La gestione dei reclami, fenomeno certamente rilevante per valutare la reputazione della banca, è in capo all'Ufficio Affari Legali e Societari. Nel corso del 2021 sono pervenuti 417 reclami di cui 9 riconducibili al business bancario tradizionale, 368 al comparto NPL di terzi e 40 al business associato all'Ecobonus; complessivamente i reclami accolti sono 125 di cui 2 legati al business bancario e 123 all'NPL.

Rischio strategico

Il rischio strategico emerge come conseguenza delle scelte strategiche della banca, che si possono tradurre in decisioni errate o in assenza di decisioni necessarie, ed è costantemente valutato dal Consiglio di Amministrazione.

Le metodologie utilizzate per la misurazione di tale rischio sono quelle tipiche della pianificazione: benchmarking, analisi del contesto competitivo, dello scenario economico e delle altre variabili in grado di modificare l'evoluzione della performance aziendale.

Il controllo del rischio strategico si traduce anche, concretamente, nel controllo dei rischi tradizionali (volto per es. ad evitare decisioni sbagliate sul credito o previsioni errate sui tassi) e nel presidio del rischio strategico di tipo "normativo", assicurato nello svolgimento dell'ordinaria attività di pianificazione.

Il rischio strategico viene costantemente valutato dal Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato nel momento in cui vengono assunte decisioni strategiche. Ciò avviene al termine di un processo che prende in considerazione le variabili macroeconomiche e il contesto ambientale di riferimento in chiave attuale e prospettica, le informazioni fornite dalle funzioni di controllo aziendali ed anche attraverso l'aggiornamento periodico del Risk Appetite Framework e l'analisi dei dati relativi ai diversi tipi di rischio, in linea con le disposizioni della Banca d'Italia.

Rischio paese

Rappresenta il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche, viene gestito come controllo di linea dall'Ufficio Crediti e dall'Ufficio Tesoreria, mentre il risk Management effettua i controlli di secondo livello ed invia eventuali segnalazioni in merito sia alle Unità Operative che agli Organi Sociali.

Rischio sovrano Italia

Rappresenta il rischio che il governo italiano non rispetti le proprie obbligazioni finanziarie per fattori economici, finanziari e politici; si ritiene che il rischio sovrano Italia sia da considerarsi medio, in

quanto un aumento del rischio Italia riflesso dall'allargamento dello spread BTP-BUND comporterebbe impatti non trascurabili sulla riserva di valutazione. Il monitoraggio di tale rischio viene effettuato giornalmente dall'Ufficio Tesoreria e su base settimanale dall'ufficio Risk Management.

Rischio di trasferimento

Rischio che la Banca, affidatario di un soggetto che percepisce le sue principali fonti di reddito in una valuta diversa da quella dell'affidamento, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione.

Tale rischio è considerato non significativo in Cherry Bank.

Rischio di leva finanziaria eccessiva

Si sostanzia in un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri tale per cui renda la Banca vulnerabile. L'indicatore è calcolato come rapporto tra il Capitale di Classe 1 (Tier 1) ed il totale Attivo corretto (in e fuori bilancio). Considerato il livello di dotazione patrimoniale della Banca, potenziale tensione sull'indicatore può essere causata da un notevole incremento delle attività corrette; questi può essere determinato in via prevalente dall'acquisto di nuovi portafogli.

La rilevanza potenziale del rischio di leva finanziaria eccessiva è da considerarsi basso.

Il rischio di leva finanziaria eccessiva viene costantemente valutato dal Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato nel momento in cui vengono assunte decisioni strategiche, sulla base dei dati forniti dalle funzioni aziendali di controllo al termine di un processo che prende in considerazione le variabili macroeconomiche e il contesto ambientale di riferimento in chiave attuale e prospettica, anche attraverso l'adozione del RAF.

Il Risk Management, sulla base dei dati delle segnalazioni di Vigilanza prodotte dall'ufficio preposto monitora il valore del coefficiente rispetto alla soglia minima regolamentare.

Rischio di non conformità e finanziamento al terrorismo

Il rischio di non conformità alle norme è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad es., statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina). Tale rischio può generarsi a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale, soprattutto nell'ambito delle linee operative.

Tale rischio si riferisce anche alla possibilità che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio ed il finanziamento al terrorismo). Il rischio può generarsi a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale a contatto con la clientela, soprattutto nell'ambito delle linee operative.

Le strutture responsabili della gestione e della valutazione del rischio sono l'Ufficio Compliance & AML che presiede alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. A tal fine, la funzione di conformità accede a tutte le attività della banca, centrali e periferiche, e a qualsiasi informazione a tal fine rilevante, anche attraverso il colloquio diretto con il personale.

Rischio partecipazioni

si fa riferimento alla possibilità che il valore della partecipazione possa deprezzarsi a causa di fattori di rischio. La Banca detiene ad oggi la partecipazione in Cherry Legal (società tra avvocati) e il controllo totalitario di Cherry s.r.l. (società commerciale), entrambe di non rilevante importo rispetto al totale degli attivi espresso nel bilancio; le partecipazioni sono iscritte al costo storico a bilancio e annualmente devono essere sottoposte ad impairment test. Si ritiene che tale rischio sia da considerarsi basso.

AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 436 cr/art. 3 reg. 2021/637)

Quanto riportato nel presente documento di Informativa è riferito alla banca la cui denominazione è " **Cherry Bank S.p.A.**", la quale non risulta appartenente ad alcun gruppo bancario.

COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (art. 437 crr/art. 4 reg. 2021/637)

La disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, è contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR) e nella Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, c.d. CRD IV), che traspongono nell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (c.d. framework Basilea 3). Il quadro normativo si completa con le misure di esecuzione, contenute in norme tecniche di regolamentazione o di attuazione (Regulatory Technical Standard – RTS e Implementing Technical Standard – ITS) adottate dalla Commissione Europea su proposta delle Autorità europee di vigilanza. Il CRR ha avuto diretta efficacia negli Stati membri, mentre la disciplina contenuta nella CRD IV è stata recepita nell'ordinamento nazionale dalla Banca d'Italia il 17 dicembre 2013 con la pubblicazione della Circolare 285 «Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche», che ha dato attuazione alla nuova disciplina comunitaria, unitamente alle Circolari n. 286 («Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare») e all'aggiornamento della Circolare 154 («Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi»). In sintesi, il Regolamento definisce le norme in materia di fondi propri, requisiti patrimoniali minimi, rischio di liquidità, rischio di controparte, leva finanziaria (leverage) e informativa al pubblico. La Direttiva contiene disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, cooperazione fra autorità di vigilanza, processo di controllo prudenziale, metodologie per la determinazione delle riserve di capitale (buffer), disciplina delle sanzioni amministrative e regole su governo societario e remunerazioni.

L'introduzione delle regole di Basilea 3 è stata soggetta a un regime transitorio, durante il quale le nuove regole sono state applicate in proporzione crescente, fino al 2018 quando hanno avuto piena applicazione a regime (fully application). Nel contempo, gli eventuali strumenti di capitale non più conformi sono esclusi gradualmente dall'aggregato patrimoniale, utile ai fini di vigilanza, entro il 2021.

Dal 1° gennaio 2018 il principio contabile IFRS 9 "Strumenti Finanziari" sostituisce le previsioni dello IAS 39 "Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione". L'IFRS 9 è stato pubblicato dallo IASB in data 24 luglio 2014 e l'omologazione del medesimo, in sede comunitaria, è avvenuta attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del Regolamento (UE) n. 2016/2067 del 22 novembre 2016. Con riferimento agli impatti sui fondi propri regolamentari, la Banca ha optato per l'adesione al regime transitorio previsto dal Regolamento UE 2017/2395 che modifica il Regolamento n.575/2013 ("CRR"). Tali disposizioni consentono di rilevare gradualmente gli impatti negativi derivanti dall'applicazione del principio in oggetto riconoscendo un beneficio secondo quote decrescenti per un periodo di 5 anni (95% nel 2018, 85% nel 2019, 70% nel 2020, 50% nel 2021, 25% nel 2022).

I Fondi Propri sono calcolati come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi, la cui computabilità viene ammessa – con o senza limitazioni – in relazione alla loro “qualità” patrimoniale. Le componenti positive dei fondi propri devono essere nella piena disponibilità della banca, così da poter essere utilizzate senza restrizioni per la copertura dei rischi cui l'intermediario è esposto.

I Fondi Propri di Cherry Bank sono costituiti interamente da elementi di qualità primaria e non sussistono elementi per fornire informazioni circa strumenti innovativi o ibridi di capitale, filtri prudenziali o passività subordinate.

Il capitale primario di classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi: capitale sociale, sovrapprezzi di emissione, riserve di utili e di capitale, riserve da valutazione, “filtri prudenziali”, deduzioni (perdite infrannuali, avviamento ed altre attività immateriali, azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e impegni al riacquisto delle stesse, partecipazioni significative e non nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, attività fiscali differite, esposizioni verso cartolarizzazioni e altre esposizioni ponderabili al 1.250% e dedotte dal capitale primario).

	31/12/2021	Fonte basata su numeri /lettere di riferimento dello stato patrimoniale
Capitale sociale	44.638	160
Sovraprezzi di emissione	716	150
Riserve di utili	-3.204	140
Riserve da valutazione positive e negative ex OCI	2.043	110
Altre riserve	-	
Pregressi strumenti di CET 1 oggetto di disposizioni transitorie (grandfathering)	-	
Filtri prudenziali	-	
Detrazioni – Attività Immateriali	-196	90
Detrazioni – Attività fiscali	-778	100
Totale Capitale primario di classe 1 – CET 1	43.219	

	31/12/2021
A. Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1)	43.219
- di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie	-
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)	-
C. CET 1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B)	43.219
D. Elementi da dedurre dal CET 1	-
E. Regime transitorio – Impatto su CET 1 (+/-)	1.297
F. Totale Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1) (C - D +/- E)	44.516
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	-
- di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie	-
H. Elementi da dedurre dall' AT1	-
I. Regime transitorio – impatto su AT1 (+/-)	-
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) (G – H +/- I)	-
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	-
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie	-
N. Elementi da dedurre dal T2	-
O. Regime transitorio – impatto su T2 (+/-)	-
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) (M-N +/- O)	-

Q. Totale Fondi Propri (F + L + P)	44.516
------------------------------------	--------

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (art. 438/ art. 1 reg. 2021/637)

Il capitale interno a copertura dei rischi assunti con l'operatività corrente e prospettica è determinato nell'ambito del processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale noto come ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*). Il capitale interno complessivo è calcolato come somma del capitale interno associato ai singoli rischi secondo l'approccio c.d. "building block" che caratterizza le banche di minori dimensioni come Cherry Bank.

Per i rischi soggetti a requisiti patrimoniali (rischio di credito, di mercato e operativo, detti "rischi di primo pilastro") il capitale interno corrisponde al requisito patrimoniale stesso.

Per il rischio di concentrazione e di tasso (rischi di secondo pilastro misurabili) viene calcolato un ammontare di rischio applicando le metodologie proposte dalla Banca d'Italia nella Circ. 285/2013.

Per gli altri rischi di secondo pilastro non misurabili vengono effettuate valutazioni qualitative e vengono adottati opportuni presidi organizzativi.

La banca rispetta i limiti richiesti dalla nuova regolamentazione di Basilea 3 in materia di coefficienti patrimoniali.

La normativa introdotta da Banca d'Italia con la circolare n. 285/2013 prevede i seguenti coefficienti minimi:

- CET 1 capital ratio pari al 4,50%;
- Tier 1 capital ratio pari al 6%;
- Total Capital ratio pari all'8%.

Oltre ai vincoli sopra citati sono stati introdotti ulteriori vincoli costituiti da:

- Capital Conservation Buffer (CCB) che prevede un requisito aggiuntivo a regime del 2,5% di capitale primario di classe 1 volto a preservare il livello minimo di capitale regolamentare in momenti di mercato avversi secondo la seguente progressione: 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e 2,5% dal 1° gennaio 2019;
- Riserva di capitale anticiclica, che ha lo scopo di proteggere il settore bancario nelle fasi di eccessiva crescita del credito; dovrà essere costituita nei periodi di crescita economica con capitale di qualità primaria per fronteggiare eventuali perdite nelle fasi discendenti del ciclo sulla base di uno specifico coefficiente stabilito su base nazionale;
- Riserve aggiuntive da costituirsi sempre con capitale primario per le entità a spiccata rilevanza globale e altri enti a rilevanza sistemica. Il buffer per le entità con rilevanza globale può variare da un minimo dell'1% ad un massimo del 3,5%, per le altre è prevista una soglia massima non vincolante del 2%;
- Riserve di capitale a fronte del rischio sistemico che viene stabilita da ogni singolo Stato membro e deve essere pari almeno all'1%.

La somma dei requisiti regolamentari, delle riserve aggiuntive e del coefficiente aggiuntivo SREP dà il livello minimo del capitale richiesto che per il 2021 è il seguente:

- CET 1 capital ratio pari al 8,35%;
- Tier 1 capital ratio pari al 10,30%;
- Total Capital ratio pari al 12,95%.

Le banche che non detengono riserve di capitale nella misura richiesta sono soggette ai limiti alle distribuzioni di utili, inoltre si devono dotare di un piano di conservazione del capitale che indichi le misure che la banca intende adottare per ripristinare, entro un congruo termine, il livello di capitale necessario a mantenere le riserve di capitale nella misura richiesta.

Le politiche di investimento della banca sono rivolte al mantenimento costante dell'equilibrio del rapporto tra "investimenti economici e finanziari e dimensioni patrimoniali" con l'attenzione rivolta a minimizzare il costo del capitale a utilizzo.

Modello EU KM1: metriche principali

		a	b
		2021	2020
	Available own funds (amounts)		
1	Common Equity Tier 1 (CET1) capital	44.516.731	41.895.992
2	Tier 1 capital	44.516.731	41.895.992
3	Total capital	44.516.731	41.895.992
	Risk-weighted exposure amounts		
4	Total risk-weighted exposure amount	339.822.146	318.075.341
	Capital ratios (as a percentage of risk-weighted exposure amount)		
5	Common Equity Tier 1 ratio (%)	13,10%	13,17%
6	Tier 1 ratio (%)	13,10%	13,17%
7	Total capital ratio (%)	13,10%	13,17%
	Additional own funds requirements to address risks other than the risk of excessive leverage (as a percentage of risk-weighted exposure amount)		
EU 7a	Additional own funds requirements to address risks other than the risk of excessive leverage (%)	2,45%	2,45%
EU 7b	of which: to be made up of CET1 capital (percentage points)	1,35%	1,35%
EU 7c	of which: to be made up of Tier 1 capital (percentage points)	1,80%	1,80%
EU 7d	Total SREP own funds requirements (%)	10,45%	10,45%
	Combined buffer requirement (as a percentage of risk-weighted exposure amount)		
8	Capital conservation buffer (%)	2,50%	2,50%
EU 8a	Conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State (%)		
9	Institution specific countercyclical capital buffer (%)		
EU 9a	Systemic risk buffer (%)		
10	Global Systemically Important Institution buffer (%)		
EU 10a	Other Systemically Important Institution buffer		
11	Combined buffer requirement (%)	2,50%	2,50%
EU 11a	Overall capital requirements (%)	12,95%	12,95%

12	CET1 available after meeting the total SREP own funds requirements (%)		
Leverage ratio			
13	Total exposure measure	1.038.512.915	893.493.928
14	Leverage ratio (%)	4,29%	4,69%
Additional own funds requirements to address the risk of excessive leverage (as a percentage of total exposure measure)			
EU 14a	Additional own funds requirements to address the risk of excessive leverage (%)		
EU 14b	of which: to be made up of CET1 capital (percentage points)		
EU 14c	Total SREP leverage ratio requirements (%)		
Leverage ratio buffer and overall leverage ratio requirement (as a percentage of total exposure measure)			
EU 14d	Leverage ratio buffer requirement (%)		
EU 14e	Overall leverage ratio requirements (%)		
Liquidity Coverage Ratio			
15	Total high-quality liquid assets (HQLA) (Weighted value - average)	273.897.917	156.827.547
EU 16a	Cash outflows - Total weighted value	197.673.362	149.502.017
EU 16b	Cash inflows - Total weighted value	58.384.237	52.213.466
16	Total net cash outflows (adjusted value)	139.289.125	97.288.551
17	Liquidity coverage ratio (%)	196,64%	161,20%
Net Stable Funding Ratio			
18	Total available stable funding	713.204.142	598.235.053
19	Total required stable funding	522.949.109	392.393.699
20	NSFR ratio (%)	136,38%	152,46%

Modello EU OV1: metriche principali

		Risk weighted exposure amounts (RWEAs)		Total own funds requirements
		a	b	c
		2021	2020	2021
1	Credit risk (excluding CCR)	307.487.596	290.041.704	24.599.008
2	Of which the standardised approach	307.487.596	290.041.704	24.599.008
3	Of which the Foundation IRB (F-IRB) approach			
4	Of which: slotting approach			
EU 4a	Of which: equities under the simple riskweighted approach			
5	Of which the Advanced IRB (A-IRB) approach			
6	Counterparty credit risk - CCR	4.350	1.200	348
7	Of which the standardised approach			
8	Of which internal model method (IMM)			
EU 8a	Of which exposures to a CCP			
EU 8b	Of which credit valuation adjustment - CVA			
9	Of which other CCR			
15	Settlement risk			
16	Securitisation exposures in the non-trading book (after the cap)			
17	Of which SEC-IRBA approach			
18	Of which SEC-ERBA (including IAA)			
19	Of which SEC-SA approach			
EU 19a	Of which 1250%/ deduction			
20	Position, foreign exchange and commodities risks (Market risk)			
21	Of which the standardised approach			
22	Of which IMA			
EU 22a	Large exposures			
23	Operational risk	32.330.200	28.032.436	2.586.416
EU 23a	Of which basic indicator approach	32.330.200	28.032.436	2.586.416
EU 23b	Of which standardised approach			
EU 23c	Of which advanced measurement approach			
24	Amounts below the thresholds for deduction (subject to 250% risk weight) (For information)			
29	Total	339.822.146	318.075.341	27.185.772

LEVA FINANZIARIA (art. 451 CRR/art. 6 reg. 2021/637)

Secondo la Circolare 285/2013 il rischio di leva finanziaria eccessiva "è il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività".

La modalità di calcolo dell'indice di leva finanziaria (leverage ratio) è disciplinato dall'articolo 429 del regolamento 575/2013 (CRR) e dall'articolo 6 del regolamento 637 del 2021.

Nella tabella sotto riportata viene illustrato il calcolo del Leverage Ratio, secondo le disposizioni previste nel Regolamento (UE) 637 articolo del 2021, così come ad oggi modificato. Il decremento dell'indicatore è dovuto principalmente all'aumento dell'attivo a seguito dell'operazione di fusione precedentemente descritta. L'evoluzione dell'indicatore è monitorata su base trimestrale.

Modello EU LR2 - LRCom: informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria

		CRR leverage ratio exposures	
		a	b
		2021	2020
On-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs)			
1	On-balance sheet items (excluding derivatives, SFTs, but including collateral)	1.008.684.276	859.637.003
2	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the applicable accounting framework		
3	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)		
4	{Adjustment for securities received under securities financing transactions that are recognised as an asset}		
5	(General credit risk adjustments to on-balance sheet items)		
6	(Asset amounts deducted in determining Tier 1 capital)		
7	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs)	1.008.684.276	859.637.003
Derivative exposures			
EU-9a	Derogation for derivatives: Potential future exposure contribution under the simplified standardised approach	217.690	47.468
13	Total derivatives exposures	217.690	47.468
Securities financing transaction (SFT) exposures			
18	Total securities financing transaction exposures		
Other off-balance sheet exposures			
22	Off-balance sheet exposures	29.610.949	33.809.457
Excluded exposures			
Capital and total exposure measure			
23	Tier 1 capital	44.516.731	41895992,04
24	Total exposure measure	1.038.512.915	893.493.928
Leverage ratio			
25	Leverage ratio	4,29%	4,69%

RISCHIO DI CREDITO (art. 442 crr)

Il rischio di credito esprime la possibilità che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte, nei confronti della quale esiste un'esposizione, generi una corrispondente variazione inattesa del valore di mercato della posizione creditoria. Comprende anche la fattispecie del rischio di controparte, ossia il rischio che la controparte risulti inadempiente prima del regolamento definitivo di determinate transazioni aventi per oggetto derivati non quotati, pronti contro termine o operazioni con regolamento a lungo termine.

Il concetto di esposizione creditizia comprende gli impieghi in titoli, i crediti iscritti in bilancio e le posizioni fuori bilancio. Conseguentemente, gli ambiti di attività in cui si genera il rischio di credito per le banche sono l'erogazione di prestiti o le aperture di credito o lo smobilizzo alla clientela, gli impieghi finanziari in titoli e le posizioni in derivati. Queste ultime, oltre alle operazioni di pronti contro termine e con regolamento a lungo termine, costituiscono le fonti del rischio di controparte.

La concessione e la gestione del credito ordinario di Cherry Bank seguono i principi guida enunciati nella *Loan Policy* e nella Politica di Governo, Gestione e Monitoraggio del Credito approvati dal Consiglio di Amministrazione. In pratica la normativa interna descrive le regole fondamentali per permettere di sviluppare il *business* del credito e al contempo creare le condizioni che consentano ai gestori di operare limitando i rischi.

Coerentemente con i principi di gestione del rischio di credito stabiliti dal Comitato di Basilea e con le Disposizioni di Vigilanza Prudenziale, il Consiglio di Amministrazione rivede periodicamente la strategia e le politiche della banca relative al rischio di credito. In fase di impostazione della struttura e dell'attività della banca, è stato fissato nel R.A.F. un limite "strategico" all'assunzione del rischio di credito. L'effettiva gestione del rischio inizia successivamente alla concessione dei prestiti, all'acquisto di portafogli NPLs e all'investimento in impieghi finanziari. Per quanto riguarda gli impieghi alla clientela, il controllo andamentale è affidato anzitutto al Responsabile della filiale o al gestore individuale per la clientela attribuita ad addetti dedicati. L'Ufficio Controllo Crediti è responsabile del monitoraggio andamentale dei crediti in bonis, rileva le anomalie andamentali mediante l'analisi dei diversi report forniti dal sistema informativo e intrattiene i responsabili delle filiali sulle azioni correttive da adottare per mitigare o evitare rischi, verificandone l'attuazione. Individua e quantifica i rischi di credito riveniente dalle posizioni di clientela che presentano anomalie andamentali e propone alla Direzione Generale eventuali interventi per il contenimento o l'eliminazione dei rischi.

L'Amministratore Delegato, il Responsabile dell'Ufficio Crediti o i Responsabili di Filiale provvedono, in funzione delle rispettive autonomie, al rinnovo periodico dei fidi alle scadenze previste anche attraverso procedure semplificate o automatiche. Il Risk Management effettua i controlli di secondo livello o di rischiosità specifica (come definiti dalla Circ. 285/2013 e successivi aggiornamenti, sui controlli interni) sull'andamento tecnico di singole posizioni, individuate a campione o sulla base di precisi indicatori di rischiosità.

I poteri delegati in materia di erogazione del credito in bonis e relativi limiti sono disciplinati da normativa interna e da delibere del C.d.A. in tema di deleghe in materia di erogazione del credito.

L'iscrizione dei crediti a bilancio avviene al momento della data di erogazione, che normalmente coincide con la data di sottoscrizione del contratto. All'atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al *fair value*, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. Sono esclusi i costi che, pur avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte della controparte o che sono inquadrabili come ordinari costi amministrativi.

I crediti comprendono gli impieghi per cassa con clientela e con banche, erogati direttamente oppure acquistati da terzi, che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili, che non sono quotati in un mercato attivo. La classificazione dei crediti nei portafogli di appartenenza è decisa al momento della rilevazione iniziale. Il portafoglio di destinazione dei crediti determina il criterio per la valutazione successiva del rapporto, in particolare il criterio del *fair value* oppure il criterio del costo ammortizzato, e i conseguenti impatti sul conto economico. Non sono ammesse riclassifiche verso

altre categorie di attività finanziarie salvo il caso in cui l'entità modifichi il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie. Dopo la rilevazione iniziale, le attività finanziarie in esame sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. In questi termini, l'attività è riconosciuta in Bilancio per un ammontare pari al valore di prima iscrizione diminuito dei rimborsi di capitale, più o meno l'ammortamento cumulato (calcolato col richiamato metodo del tasso di interesse effettivo) della differenza tra tale importo iniziale e l'importo alla scadenza (riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente alla singola attività) e rettificato dell'eventuale fondo a copertura delle perdite. Il tasso di interesse effettivo è individuato calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri dell'attività, per capitale e interesse, all'ammontare erogato inclusivo dei costi/proventi ricondotti all'attività finanziaria medesima. Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l'effetto economico dei costi/proventi direttamente attribuibili a un'attività finanziaria lungo la sua vita residua attesa.

Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per le attività – valorizzate al costo storico – la cui breve durata fa ritenere trascurabile l'effetto dell'applicazione della logica dell'attualizzazione, per quelle senza una scadenza definita e per i crediti a revoca.

I criteri di valutazione sono strettamente connessi all'inclusione degli strumenti in esame in uno dei tre stage (stadi di rischio creditizio) previsti dall'IFRS 9, l'ultimo dei quali (stage 3) comprende le attività finanziarie deteriorate e i restanti (stage 1 e 2) le attività finanziarie in bonis.

Con riferimento alla rappresentazione contabile dei suddetti effetti valutativi, le rettifiche di valore riferite a questa tipologia di attività sono rilevate nel Conto economico:

- all'atto dell'iscrizione iniziale, per un ammontare pari alla perdita attesa a dodici mesi;
- all'atto della valutazione successiva dell'attività, ove il rischio creditizio non sia risultato significativamente incrementato rispetto all'iscrizione iniziale, in relazione alle variazioni dell'ammontare delle rettifiche di valore per perdite attese nei dodici mesi successivi;
- all'atto della valutazione successiva dell'attività, ove il rischio creditizio sia risultato significativamente incrementato rispetto all'iscrizione iniziale, in relazione alla rilevazione di rettifiche di valore per perdite attese riferibili all'intera vita residua prevista contrattualmente per l'attività;
- all'atto della valutazione successiva dell'attività, ove – dopo che si è verificato un incremento significativo del rischio di credito rispetto all'iscrizione iniziale – la “significatività” di tale incremento sia poi venuta meno, in relazione all'adeguamento delle rettifiche di valore cumulate per tener conto del passaggio da una perdita attesa lungo l'intera vita residua dello strumento (“lifetime”) a una a dodici mesi.

Le attività finanziarie in esame, ove risultino in bonis, sono sottoposte a una valutazione volta a definire le rettifiche di valore da rilevare in bilancio, a livello di singolo rapporto creditizio (o “tranche” di titolo), in funzione dei parametri di rischio rappresentati da *probability of default* (PD), *loss given default* (LGD) ed *Exposure at default* (EAD).

Se, oltre a un incremento significativo del rischio di credito, si riscontrano anche oggettive evidenze di una perdita di valore, l'importo della perdita viene misurato come differenza tra il valore contabile dell'attività – classificata come “deteriorata”, al pari di tutti gli altri rapporti intercorrenti con la medesima controparte – e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, scontati al tasso di interesse effettivo originario.

L'importo della perdita, da rilevare a Conto economico, è definito sulla base di un processo di valutazione analitica o determinato per categorie omogenee e, quindi, attribuito analiticamente a ogni posizione.

Rientrano nell'ambito delle attività deteriorate gli strumenti finanziari ai quali è stato attribuito lo status di:

- Sofferenze: individuano l'area dei crediti formalmente deteriorati, costituiti dall'esposizione verso clienti che versano in uno stato di insolvenza anche non accertato giudizialmente o in situazioni equiparabili.
- Inadempienze probabili ("*unlikely to pay*"): rappresentano le esposizioni per cassa e fuori bilancio per cui non ricorrono le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze e per le quali sussiste una valutazione di improbabilità che, in assenza di azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore sia in grado di adempiere integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione viene operata indipendentemente dalla presenza di eventuali importi (orate) scaduti e non pagati. La classificazione tra le inadempienze probabili non è necessariamente legata alla presenza esplicita di anomalie (il mancato rimborso) ma è bensì legata alla sussistenza di elementi indicativi di una situazione di rischio di inadempimento del debitore.
- Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: rappresentano esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni. Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi e del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie.

Il tasso effettivo originario di ciascuna attività rimane invariato nel tempo ancorché sia intervenuta una ristrutturazione del rapporto che abbia comportato la variazione del tasso contrattuale e anche qualora il rapporto divenga, nella pratica, infruttifero di interessi contrattuali.

Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con imputazione a Conto economico. La ripresa di valore non può eccedere il costo ammortizzato che lo strumento finanziario avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.

I ripristini di valore connessi con il trascorrere del tempo sono rilevati alla voce "10. Interessi attivi e proventi assimilati".

In alcuni casi, durante la vita delle attività finanziarie in esame e, in particolare, dei crediti, le condizioni contrattuali originarie sono oggetto di successiva modifica per volontà delle parti del contratto.

Quando, nel corso della vita di uno strumento, le clausole contrattuali sono oggetto di modifica occorre verificare se l'attività originaria deve continuare a essere rilevata in bilancio o se, al contrario, lo strumento originario deve essere oggetto di cancellazione dal bilancio (*derecognition*) e debba essere rilevato un nuovo strumento finanziario.

In generale, le modifiche di un'attività finanziaria conducono alla cancellazione della stessa e all'iscrizione di una nuova attività quando sono "sostanziali". La valutazione circa la "sostanzialità" della modifica deve essere effettuata considerando sia elementi qualitativi sia elementi quantitativi. In alcuni casi, infatti, potrà risultare chiaro, senza il ricorso a complesse analisi, che i cambiamenti introdotti modificano sostanzialmente le caratteristiche e/o i flussi contrattuali di una determinata attività mentre, in altri casi, dovranno essere svolte ulteriori analisi (anche di tipo quantitativo) per apprezzare gli effetti delle stesse e verificare la necessità di procedere o meno alla cancellazione dell'attività e all'iscrizione di un nuovo strumento finanziario.

Le analisi (quali-quantitative) volte a definire la "sostanzialità" delle modifiche contrattuali apportate a un'attività finanziaria, dovranno pertanto considerare:

- le finalità per cui le modifiche sono state effettuate: ad esempio, rinegoziazioni per motivi commerciali e concessioni per difficoltà finanziarie della controparte: le prime, volte a "trattenere" il cliente, vedono coinvolto un debitore che non versa in una situazione di difficoltà finanziaria. In questa casistica sono incluse tutte le operazioni di rinegoziazione che sono volte ad adeguare l'onerosità del debito alle condizioni di mercato. Tali operazioni comportano una variazione delle condizioni originarie del contratto, solitamente richieste dal debitore, che attiene ad aspetti connessi all'onerosità del debito, con un conseguente beneficio economico per il debitore stesso. In linea generale si ritiene che, ogniquale volta la Banca effettui una rinegoziazione al fine di evitare di perdere il proprio cliente, tale rinegoziazione debba essere considerata come sostanziale in quanto, ove non fosse effettuata, il cliente potrebbe finanziarsi presso un altro intermediario e la Banca subirebbe un decremento dei ricavi futuri previsti; le seconde, effettuate per "ragioni di rischio creditizio" (misure di *forbearance*), sono riconducibili al tentativo della Banca di massimizzare il *recovery* dei *cash flow* del credito originario. I rischi e i benefici sottostanti, successivamente alle modifiche, di norma, non sono sostanzialmente trasferiti e, conseguentemente, la rappresentazione contabile che offre informazioni più rilevanti per il lettore del bilancio (salvo quanto si dirà in seguito in tema di elementi oggettivi), è quella effettuata tramite il "*modification accounting*" – che implica la rilevazione a Conto economico della differenza tra valore contabile e valore attuale dei flussi di cassa modificati scontati al tasso di interesse originario – e non tramite la *derecognition*;
- la presenza di specifici elementi oggettivi ("*trigger*") che incidono sulle caratteristiche e/o sui flussi contrattuali dello strumento finanziario (quali, a solo titolo di esempio, il cambiamento di divisa o la modifica della tipologia di rischio a cui si è esposti, ove la si correli a parametri di equity e commodity), che si ritiene comportino la *derecognition* in considerazione del loro impatto (atteso come significativo) sui flussi contrattuali originari.

Si ricorda che a seguito dell'adozione del il Regolamento (UE) 2017/2395 del 12 dicembre 2017 che ha introdotto il principio contabile IFRS 9, è stato previsto un regime transitorio che - ai fini del calcolo del CET 1 - permette di diluire in 5 anni gli impatti prudenziali derivanti dall'applicazione delle nuove regole di provisioning dettate dall'IFRS 9. Tale regime transitorio, al quale la Banca ha aderito, si applica sia alle maggiori rettifiche di valore contabilizzate in sede di transizione (c.d. "first time adoption" - FTA) al nuovo principio contabile su tutti gli stage (incluse quello dello Stage 3 relativo ai crediti NPL) sia alle maggiori rettifiche - limitatamente agli stage 1 e 2 - contabilizzate nel corso del periodo transitorio.

USO DELL'ECAI

L'adozione della metodologia standardizzata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli regolamentari" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (rating esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ovvero da agenzie di credito alle esportazioni (ECA) riconosciute dalla Banca d'Italia.

Cherry Bank applica il metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali sul rischio di credito e segue il mapping previsto dal Regolamento 575/2013 (CRR) per l'associazione dei rating *solicited* di Moody's alle classi di merito di credito relativamente al portafoglio amministrazioni centrali e banche centrali e agli enti.

ATTIVITÀ VINCOLATE (art. 443 crr /art. 18 reg. 2021/637)

E' considerata vincolata l'attività che è stata costituita in garanzia o altrimenti riservata per fornire forme di copertura, garanzia o supporto al credito (credit enhancement) a un'operazione da cui non può essere ritirata liberamente.

Le principali fattispecie di attività vincolate di Cherry Bank sono rappresentate dai titoli depositati in garanzia presso l'Eurosistema ai fini delle operazioni di mercato aperto presso la BCE.

In particolare le operazioni di finanziamento in essere al 31/12/2021 con la BCE (TLTRO 3) sono riepilogate di seguito:

Tipo Operazione	Ammontare	Scadenza
Operazione TLTRO III	85,4	27/09/2023
Operazione TLTRO III	22,5	27/03/2024
Operazione TLTRO III	139,7	18/12/2024

RISCHIO DI CONTROPARTE (art. 439 crr/ art. 13 2021/673)

Il rischio di controparte è una particolare fattispecie del rischio di credito che genera una perdita se la controparte di una transazione avente ad oggetto determinati strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa. È pertanto un caso particolare di rischio di credito nel quale l'esposizione è incerta e può variare nel tempo in funzione dell'andamento di fattori di mercato sottostanti. Ciò può creare un rischio di perdita bilaterale in quanto il valore di mercato della transazione può essere positivo o negativo per entrambe le controparti.

Interessa, in particolare, le seguenti categorie di transazioni:

- strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (O.T.C.);
- operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni S.F.T.);
- operazioni con regolamento a lungo termine (L.S.T.) nelle quali una delle controparti si impegna a vendere o acquistare un titolo, una merce, una valuta estera contro la riscossione o il pagamento di contante ad una data di regolamento contrattualmente stabilita e posteriore rispetto a quella definita dalla prassi di mercato per transazioni della medesima specie.

Stante le tipologie e le caratteristiche delle transazioni poste in essere della Banca, il rischio di controparte può essere circoscritto agli strumenti derivati finanziari ed ai pronti contro termine passivi. Il peso di tale rischio è attualmente molto basso, sia per la contenuta operatività in derivati, che per il contenuto ricorso ai pronti contro termine passivi come forma di raccolta da clientela. Per la misurazione del rischio di controparte e del relativo requisito patrimoniale, la Banca utilizza le seguenti metodologie:

- "metodo del valore corrente", con riferimento alle esposizioni in strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa (O.T.C.);
- "metodo semplificato", con riferimento alle operazioni di pronti contro termine attive e passive su titoli.

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (art. 453 crr/art. 9 reg. 2021/637)

La Banca non adotta politiche di compensazione delle esposizioni a rischio di credito con partite di segno opposto in bilancio o fuori bilancio. Con riferimento alle politiche e ai processi per la

valutazione e la gestione, Cherry Bank utilizza le seguenti tipologie di tecniche di attenuazione del rischio di credito (Credit Risk Mitigation).

1. Garanzie reali di tipo immobiliare e mobiliari.
2. Garanzie personali.

Per quanto concerne le garanzie reali, l'erogazione del credito è soggetta a normativa e processi interni formalizzati ed approvati dal C.d.A. per l'acquisizione e conservazione della documentazione, la valutazione del bene, il perfezionamento della garanzia ed il monitoraggio del valore nel tempo, in linea con le Disposizioni di Vigilanza. La presenza di garanzie reali non esime da una valutazione completa del rischio di credito, incentrata sulla capacità del prestatore di far fronte alle obbligazioni assunte, al di là della garanzia prestata.

La Banca non ha realizzato operazioni su derivati creditizi.

Nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati si riportano di seguito le esposizioni totali coperte da garanzie reali (finanziarie e di altra natura) e da garanzie personali al 31.12.2021.

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE (ART. 449 CRR)

Il rischio di cartolarizzazione trova origine nelle operazioni di cartolarizzazione poste in essere dalla banca. L'obiettivo della normativa al riguardo è quello di garantire che le banche comprendano le caratteristiche delle operazioni realizzate, che le attività di valutazione della sostanza economica delle operazioni stesse, ai fini della determinazione dell'adeguatezza patrimoniale, siano svolte in modo adeguato e vi siano o l'effettivo trasferimento del rischio o la piena consapevolezza che ciò non si è verificato. L'operatività di Cherry Bank nel settore delle cartolarizzazioni è riconducibile ad una sola operazione, effettuata nel 2019, che ha coinvolto la banca in qualità di originator. L'operazione è relativa ad una cartolarizzazione di mutui ipotecari e chirografari in bonis verso PMI per un ammontare complessivo di 187,5 milioni di Euro. A fronte della cessione del portafoglio da parte della Banca, la società veicolo per la cartolarizzazione denominata "Magnolia BTV" ha emesso in data 31 luglio 2019 una classe di titoli senior a tasso variabile pari a 142,9 milioni di euro, dotati di rating da parte di DBRS e S&P, ed una classe di titoli junior pari a circa 47,5 milioni di euro.

In data 23.03. 2021 è stata perfezionata l'operazione di "size increase" relativa alla cartolarizzazione sopradescritta, nel dettaglio sono stati cartolarizzati ulteriori mutui ipotecari e chirografari per un valore complessivo di circa 139,7 mln di euro.

A fronte della cessione del suddetto portafoglio, la società veicolo "Magnolia BTV" ha incrementato:

- la classe di titoli senior eligible per complessivi 199,3 mln di euro;
- la classe di titoli junior (not eligible) per complessivi 71,8 mln di euro.

L'obiettivo principale perseguito è stato quello di garantire un'equilibrata gestione strutturale della situazione di liquidità della banca, nell'ambito della strategia aziendale da sempre molto attenta a tale profilo. Il ruolo della banca, oltre a quello di originator delle operazioni e dei mutui sottostanti, è quello di servicer incaricato di tutte le attività inerenti la relazione con i clienti mutuatari, compreso l'incasso periodico delle rate. Il rischio di credito inerente le attività cedute nella operazione di cartolarizzazione resta in capo alla banca; pertanto i sistemi interni di misurazione e controllo dei rischi vengono applicati in maniera del tutto omogenea sia alle attività cartolarizzate che a quelle non cartolarizzate.

RISCHIO OPERATIVO (art. 446 crr)

Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, fra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, rischi legali, catastrofi naturali.

Il rischio operativo è connesso con l'operatività ordinaria di ogni azienda, ed anche delle banche. I principali fattori causali del rischio operativo sono: la tecnologia (interruzioni di rete, errori di programmazione, caduta dei sistemi, ecc.), i processi aziendali (errori nei modelli e nelle metodologie, inefficienze nel sistema dei controlli, assenza di documentazione dei processi, non conformità nell'applicazione di norme di legge o fiscali, ecc.), le risorse umane (errori, violazione di regole, frodi, turnover, ecc.) e i fattori esterni (atti criminali, eventi naturali, ecc.).

Cherry Bank adotta il metodo del "basic indicator" per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo. A fini gestionali, l'unità organizzativa maggiormente coinvolta è il Risk Management, cui competono le verifiche periodiche finalizzate ad individuare eventuali fonti potenziali di rischio. L'Ufficio Organizzazione, Personale e Supporto Rete svolge il ruolo di supervisore dell'outsourcing, in conseguenza del fatto che l'affidamento a terzi di gran parte delle proprie attività, amministrative e non solo, costituisce la principale fonte di rischi operativi.

La gestione del sistema informativo è esternalizzata alla società Cedacri SpA.

L'Internal Audit ha la responsabilità di controllare la regolarità operativa, la violazione delle procedure e l'adeguatezza e la funzionalità del sistema informativo.

Cherry Bank adotta il metodo dell'indicatore di base per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo. Il requisito patrimoniale al 31 dicembre 2021 è pari a 2,6 mln di euro (al 31/12/2020 risultava pari a 2,2 mln euro) e deriva dall'applicazione del metodo dell'indicatore base.

Modello EU OR1: requisiti di fondi propri per il rischio operativo e importi delle esposizioni ponderati per il rischio Attività bancarie Indicatore rilevante Requisiti di fondi propri

Banking activities		a	b	c	d	e
		Relevant indicator			Own funds requirements	Risk exposure amount
		Year-3	Year-2	Last year		
1	Banking activities subject to basic indicator approach (BIA)	15.082.983	14.808.483	21.836.855	2.586.416	32.330.200
2	Banking activities subject to standardised (TSA) / alternative standardised (ASA) approaches					
3	<u>Subject to TSA:</u>					
4	<u>Subject to ASA:</u>					
5	Banking activities subject to advanced measurement approaches AMA					

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE (art. 448 crr)

L'assunzione del rischio di tasso di interesse costituisce una componente ordinaria dell'attività bancaria e può essere un'importante fonte di reddito e di valore patrimoniale. Tuttavia, movimenti avversi nei tassi di mercato possono avere effetti negativi sia sul livello degli utili che sul valore del capitale della Banca: cambiamenti nei tassi incidono infatti sul livello reddituale corrente attraverso variazioni nel margine di interesse e influenzano al tempo stesso anche il valore delle attività, delle passività e delle poste fuori bilancio. Pertanto, un efficace sistema di gestione del rischio che mantenga l'esposizione al rischio di tasso di interesse entro livelli ritenuti accettabili è essenziale per la sicurezza e la solidità finanziaria della Banca. Il monitoraggio del rischio di avviene mensilmente da parte della funzione Risk Management. La posizione di rischio di tasso è oggetto di periodico reporting al Consiglio di Amministrazione della Banca nell'ambito del Tableau de Bord trimestrale predisposto dalla funzione Risk Management per i vertici aziendali.

Rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni del valore economico

La metodologia semplificata, di cui all'allegato C della Circolare 285/2013, recentemente modificata dalla Banca d'Italia in recepimento degli orientamenti EBA/GL/2018/02, prevede che tutte le attività e le passività siano classificate in 19 fasce temporali in base alla loro vita residua, se poste a tasso fisso e sulla data di repricing se poste a tasso variabile. All'interno di ciascuna fascia viene calcolata l'esposizione netta, ottenuta dalla compensazione tra posizioni attive e posizioni passive. Le esposizioni nette di ogni fascia sono poi moltiplicate per i fattori di ponderazione ottenuti dal prodotto fra la variazione ipotetica dei tassi prescelta e l'approssimazione di duration modificata relativa a ciascuna fascia fornita. Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate fra di loro. L'esposizione ponderata netta ottenuta approssima la variazione del valore attuale delle poste patrimoniali nell'eventualità dello shock di tasso ipotizzato (scenari curve tasso). Tale misurazione, al momento, non prefigura alcun obbligo per l'intermediario.

Rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni del margine di interesse e degli utili attesi

La metodologia semplificata, di cui all'allegato C-bis della Circolare 285/2013, introdotta recentemente dalla Banca d'Italia in recepimento degli orientamenti EBA/GL/2018/02, prevede che tutte le attività e le passività siano classificate in 19 fasce temporali in base alla loro vita residua se poste a tasso fisso e sulla data di repricing se poste a tasso variabile. All'interno di ciascuna fascia viene calcolata l'esposizione netta, ottenuta dalla compensazione tra posizioni attive e posizioni passive. Le esposizioni nette di ogni fascia sono poi moltiplicate per specifici fattori di ponderazione indicati dal Regolatore su un orizzonte temporale di riferimento da uno a tre anni. L'esposizione complessiva è determinata dalla somma delle esposizioni per fascia. Il valore così ottenuto rappresenta la variazione del margine di interesse a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse. Tale misurazione, al momento, non prefigura alcun obbligo per l'intermediario.

	variazione valore economico		variazione margine interesse (1year)	
	2021	2020	2021	2020
Shift Curve (+/-)				
Parallel up 200	10.999.891	-1.379.007	5.256.457	2.921.144
Parallel down 200	- 4.140.107	- 532.374	-1.080.504	- 593.875
Short up	9.331.034	6.820.703		
Short down	- 5.837.321	- 532.881		
Steepening	- 5.392.737	-6.427.826		
Flattening	6.317.254	7.500.762		

SISTEMI E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

Cherry Bank disciplina questo argomento attraverso il documento denominato “*Politica di remunerazione e incentivazione 2022*”, redatto dall'Area Organizzazione, ICT e HR (con il supporto dell'U.O. Gestione Risorse Umane e delle funzioni di controllo di secondo livello), approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione (con supporto consultivo del Comitato Controllo e Rischi e con sentito il parere non vincolante del Collegio Sindacale), previa validazione dell'Amministratore Delegato e sentito il Comitato Controllo e Rischi, e successivamente approvato dall'Assemblea degli Azionisti. L'Assemblea riceve un'informativa, almeno annuale sulle modalità con cui sono state attuate tali politiche, strutturata in modo disaggregato per ruoli e funzioni e in linea con quanto richiesto dall'art. 450 CRR.

Con riferimento al corrente esercizio la Politica di remunerazione e incentivazione 2022 è stata approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022, in tale sede è stata, altresì, presentata l'informativa circa le modalità di applicazione della policy sulle remunerazioni e incentivazioni approvata dal Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2021.

La Politica di remunerazione e incentivazione 2022 è strutturata in sezioni che disciplinano ruoli e responsabilità nel processo di remunerazione e incentivazione, le principali definizioni adottate, gli obiettivi che la Banca si pone con il documento, i contenuti delle politiche per le diverse tipologie di personale.

Il documento recepisce, inoltre, l'identificazione del PPR come determinato sulla base dell'apposita

regolamentazione interna, la distinzione tra le componenti di remunerazione fissa o variabile e, per queste ultime, tipologie e regole generali di attribuzione, ivi comprese le logiche di differimento di parte della retribuzione variabile così come previsto dalla Circolare 285/2013 anche per le cosiddette “Banche di dimensioni minori”.

La remunerazione è composta da una componente fissa e una variabile. La **componente fissa** riconosce lo sviluppo professionale in termini di ruoli e competenze ed è definita in funzione degli inquadramenti previsti dal C.C.N.L. di categoria. A completamento degli elementi fissi della retribuzione vi sono i benefit messi a disposizione dalla banca. Nell'ambito del piano di welfare aziendale, viene inoltre attribuito a ciascun dipendente un credito che potrà essere utilizzato attraverso la piattaforma di flexible benefits messa a disposizione dall'azienda che consente a ciascun dipendente di scegliere autonomamente la composizione del proprio pacchetto di beni e/o servizi, tra quelli disponibili.

La **remunerazione variabile** rivolta al personale dipendente della Banca è limitata ai seguenti rapporti di componente variabile massima rispetto a quella fissa: (i) 100% per l'Amministratore Delegato; (ii) 50% per il PPR appartenente alle Business Unit rilevanti come da piano strategico della Banca; (iii) 30% per il PPR appartenente alle funzioni di supporto e di controllo; (iv) 30% per il restante personale (non PPR).

I sistemi di incentivazione sono finanziati mediante uno specifico stanziamento di costo determinato in fase di determinazione del budget (c.d. Bonus Pool) che può essere suddiviso in MBO e una tantum. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Controllo e Rischi, può decurtare il bonus pool disponibile per tenere conto di eventi straordinari che indeboliscono la solidità aziendale.

Rientrano nell'ambito della remunerazione variabile i sistemi di incentivazione formalizzati di breve termine (bonus collegati a un sistema di MBO basato sul conseguimento di obiettivi e comportamenti definiti nella scheda individuale assegnata a ciascun destinatario) e erogazioni di natura discrezionale e non continuativa (si possono classificare in bonus una tantum legati al riconoscimento di particolari obiettivi conseguiti, retention bonus legati alla permanenza di un

dipendente in azienda, entry bonus finalizzati ad adattare determinate risorse chiave per l'azienda, patti di non concorrenza finalizzati a limitare lo svolgimento di attività in concorrenza da parte del dipendente al termine del rapporto di lavoro.)

L'effettiva erogazione di tali meccanismi di incentivazione è, comunque, vincolata al rispetto, per la Banca, di una situazione di adeguata solidità patrimoniale e di liquidità. In tal senso vengono utilizzati – quali parametri minimi per poter attivare tali meccanismi – valori di CET1 e LCR superiori rispetto alla risk capacity definita dal RAF di volta in volta vigente.

La politica sulle remunerazioni disciplina, per ciascun Organo aziendale, le logiche e le dinamiche retributive evidenziando, ove opportuno, le modalità di corresponsione di componenti di reddito di natura variabile e le relative modalità di erogazione. Si fa riferimento, inoltre, ai meccanismi di differimento previsti e, coerentemente con le disposizioni di vigilanza in materia, sono disciplinati puntualmente meccanismi e clausole di malus/claw back, le regole specifiche cui devono essere ispirati i sistemi di remunerazione dei c.d. "soggetti rilevanti" e degli intermediari del credito ai sensi delle disposizioni di trasparenza, nonché le regole per la gestione di eventuali compensi connessi alla conclusione anticipata del rapporto di lavoro del personale dipendente.

Ulteriori informazioni in tema di Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Cherry Bank sono riportate nelle "Politiche Remunerazione e Incentivazione" alla quale si fa espresso rinvio. Nelle Politiche sono incluse tutte le informazioni richieste dall'art. 450 della CRR in merito alla politica e alle prassi di remunerazione relative alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca. Il documento è consultabile sul sito internet della banca all'indirizzo: www.cherrybank.it.

Identificazione del personale più rilevante per l'anno 2022

Coerentemente con il quadro regolamentare vigente in materia di remunerazione e incentivazione a livello comunitario e nazionale – rispettivamente la Direttiva 2019/878/UE (c.d. CRD V) e la Circolare n.285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 – 37° aggiornamento – Cherry Bank provvede annualmente all'identificazione del personale la cui attività ha, o può avere, un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca ("personale più rilevante").

Vengono inoltre in rilievo, per quanto riguarda l'identificazione del "personale più rilevante" le previsioni del Regolamento Delegato (Ue) 2021/923 della Commissione del 25 marzo 2021 che integra la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l'unità operativa/aziendale rilevante e l'impatto significativo sul profilo di rischio dell'unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell'ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all'articolo 92, paragrafo 3, della direttiva.

Si riporta nella tabella che segue il personale inquadrabile come Personale Più Rilevante in applicazione dei criteri qualitativi di cui all'**art. 6 della Circolare Banca d'Italia n. 285 e 5 del Reg. 923/2021**.

Ruolo	Criterio
Presidente del Consiglio di Amministrazione – Amministratore Delegato	Art. 6 co. 5 lett. a Circ. 285, che richiama l'art. 5 co. 1 del Reg. 923/2021 (art. 92 co. 3 lett. a Direttiva 2013/36/UE) Criteri qualitativi <i>I componenti dell'organo con funzioni di supervisione strategica e di gestione</i>

Ruolo	Criterio
Componenti del Consiglio di Amministrazione	Art. 6 co. 5 lett. a Circ. 285, che richiama l'art 5 co. 1 del Reg. 923/2021 (art. 92 co. 3 lett. a Direttiva 2013/36/UE) Criteri qualitativi <i>I componenti dell'organo con funzioni di supervisione strategica e di gestione</i>
Responsabile Internal Audit	Art. 6 co. 5 lett. b Circ. 285, che richiama l'art. 5 co. 1 del Reg. 923/2021 (art. 92 co. lett. b Direttiva 2013/36/UE) Criteri qualitativi <i>Membri del personale con responsabilità manageriali sulle funzioni aziendali di controllo</i> Riportando altresì direttamente al CdA, rientrano nell' <i>alta dirigenza</i> (art. 6 co. 6 lett. a)
Responsabile Compliance & AML	Art. 6 co. 5 lett. b Circ. 285, che richiama l'art. 5 co. 1 del Reg. 923/2021 (art. 92 co. lett. b Direttiva 2013/36/UE) Criteri qualitativi <i>Membri del personale con responsabilità manageriali sulle funzioni di controllo</i> Riportando altresì direttamente al CdA, rientrano nell' <i>alta dirigenza</i> (art. 6 co. 6 Lett. a Circ. 285)
Responsabile Risk Managementi	Art. 6 co. 5 lett. b Circ. 285, che richiama l'art. 5 co. 1 del Reg. 923/2021 (art. 92 co. lett. b Direttiva 2013/36/UE) Criteri qualitativi <i>Membri del personale con responsabilità manageriali sulle funzioni di controllo</i> Riportando altresì direttamente al CdA, rientrano nell' <i>alta dirigenza</i> (art. 6 co. 6 Lett. a Circ. 285)
Responsabile dell'Ufficio Crediti	Art. 6 co. 5 lett. b Circ. 285, che richiama l'art. 5 co. 1 del Reg. 923/2021 (art. 92 co. lett. b Direttiva 2013/36/UE) Criteri qualitativi <i>Membri del personale con responsabilità manageriali sulle unità operative/aziendali rilevanti dell'ente</i>
Responsabile Finance	Art. 6 co. 5 lett. b Circ. 285, che richiama l'art. 5 co. 1 del Reg. 923/2021 (art. 92 co. lett. b Direttiva 2013/36/UE) Criteri qualitativi <i>Membri del personale con responsabilità manageriali in unità operative/aziendali rilevanti dell'ente</i> e Art. 5 co. 1 lett. a. iii Reg. 923/2021 <i>Il membro del personale ha responsabilità manageriali per quanto riguarda: iii) le finanze, compresa la fiscalità ed il budgeting</i>
Responsabile Affari Legali e Societari	Art. 6 co. 5 lett. b Circ. 285, che richiama l'art. 5 co. 1 del Reg. 923/2021 (art. 92 co. lett. b Direttiva 2013/36/UE) Criteri qualitativi <i>Membri del personale con responsabilità manageriali in unità operative/aziendali rilevanti dell'ente</i> e Art. 5 co. 1 lett. a.i Reg. 923/021 <i>Il membro del personale ha responsabilità manageriali per quanto riguarda i) gli affari giuridici</i>
Responsabile Core Banking.	Art. 6 co. 5 lett. b Circ. 285, che richiama l'art. 5 co. 1 del Reg. 923/2021 (art. 92 co. lett. b Direttiva 2013/36/UE) Criteri qualitativi <i>Membri del personale con responsabilità manageriali sulle unità operative/aziendali rilevanti</i>

Ruolo	Criterio
Responsabile Wealth Management	Art. 6 co. 5 lett. b Circ. 285, che richiama l'art. 5 co. 1 del Reg. 923/2021 (art. 92 co. lett. b Direttiva 2013/36/UE) Criteri qualitativi <i>Membri del personale con responsabilità manageriali sulle unità operative/aziendali rilevanti dell'ente</i>
Responsabile Market & Investment	Art. 6 co. 5 lett. b Circ. 285, che richiama l'art. 5 co. 1 del Reg. 923/2021 (art. 92 co. lett. b Direttiva 2013/36/UE) Criteri qualitativi <i>Membri del personale con responsabilità manageriali in unità operative/aziendali rilevanti art. 5 co. 1 Reg. 923 (art. 92 co. lett. b Direttiva 2013/36/UE)</i>
Responsabile NPL Management	Art. 6 co. 5 lett. b Circ. 285, che richiama l'art. 5 co. 1 del Reg. 923/2021 (art. 92 co. lett. b Direttiva 2013/36/UE) Criteri qualitativi <i>Membri del personale con responsabilità manageriali in unità operative/aziendali rilevanti art. 5 co. 1 Reg. 923 (art. 92 co. lett. b Direttiva 2013/36/UE)</i>
Responsabile Organizzazione, ICT e HR	Art. 6 co. 5 lett. b Circ. 285, che richiama l'art. 5 co. 1 del Reg. 923/2021 (art. 92 co. lett. b Direttiva 2013/36/UE) Criteri qualitativi <i>Membri del personale con responsabilità manageriali in unità operative/aziendali rilevanti</i> e Art. 5 co. 1 lett. a.vi, vii e vii Reg. 923 <i>Il membro del personale ha responsabilità manageriali per quanto riguarda: vi) le risorse umane vii) lo sviluppo o l'attuazione della politica di remunerazione viii) le tecnologie dell'informazione</i>
Responsabile ICT (riporta al Responsabile Organizzazione, ICT e HR)	Art. 5 co. 1 lett. a.viii Reg. 923/2021 Criteri qualitativi <i>Il membro del personale ha responsabilità manageriali per quanto riguarda: viii) le tecnologie dell'informazione.</i>
Responsabile Sviluppo Commerciale It. (riporta al Responsabile Core Banking)	Art. 6 co. 8 Circ. 285 Criteri qualitativi <i>Le banche individuano e applicano criteri aggiuntivi a quelli stabiliti nel presente Paragrafo e nel citato Regolamento delegato, se necessario per identificare ulteriori soggetti che assumono rischi rilevanti per la banca: in particolare modo tale figura, di categoria Dirigenziale, coadiuva il Responsabile della funzione Core Banking nella gestione dello Sviluppo Commerciale sulle Filiali, l'estero e la finanza d'impresa.</i>

Nessun membro del personale risulta inquadrabile nella categoria del "personale più rilevante" sulla base dei criteri quantitativi di cui all'art. 6 co. 1 lett. a) e b) del Regolamento n. 923/2021.

Informativa sulle remunerazioni e incentivazioni 2021

Di seguito vengono fornite le informazioni quantitative richieste dalla disciplina del c.d. "Terzo Pilastro" (art. 450 CRR lettera g e h).

INFORMATIVA QUANTITATIVA

In accordo con quanto definito dalle Disposizioni di Vigilanza e con le Politiche di remunerazione in vigore con riferimento all'esercizio 2021, si riportano le informazioni quantitative riguardanti l'attuazione delle Politiche di remunerazione.

Art. 450 CRR, primo comma, lettera g)

Remunerazione per aree di attività

Aree di business	Retribuzione totale lorda dell'esercizio	
	Fino al 9 novembre 2021	Dopo il 9 novembre 2021
Organi di governo	341.988 €	96.316 €
Vice Direttore Generale	275.000,00 €	
Altro personale più rilevante	1.518.822,36 €	

Art. 450 CRR, primo comma, lettera h) – Modello EU REM 1

Componenti fisse e variabili della remunerazione riferite all'esercizio

	Organo di Amministrazione - funzione di supervisione strategica al 09/11/2021	Organo di Amministrazione - funzione di supervisione strategica post 09/11/2021	Organo di Amministrazione - funzione di gestione	Altri membri Alta Dirigenza	Altri membri del personale più rilevante
Numero dei membri del personale più rilevante	8	9		1	20
Remunerazione fissa complessiva	341.988 €	96.316 €		235.000 €	1.496.322 €
di cui in contanti	341.988 €	96.316 €		235.000 €	1.496.322 €
di cui azioni o partecipazioni al capitale					
di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti					
di cui altri strumenti					
di cui altre forme					
Remunerazione variabile complessiva				40.000 €	22.500 €
di cui in contanti				40.000 €	22.500 €
di cui differita					
di cui azioni o partecipazioni al capitale					
di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti					
di cui altri strumenti					
di cui altre forme					
Remunerazione complessiva	341.988 €	96.316 €	- €	275.000 €	1.518.822 €

Art. 450 CRR, primo comma, lettera h) – Modello EU REM 2

Pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca (personale più rilevante)

	Organo di Amministrazione - funzione di supervisione strategica 09/11/2021	Organo di Amministrazione - funzione di supervisione strategica post 09/11/2021	Organo di Amministrazione - funzione di gestione	Altri membri Alta Dirigenza	Altri membri del personale più rilevante
Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita					
Numero dei membri del personale più rilevante				1	20
Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita - Importo complessivo				0	0
di cui versati nel corso dell'esercizio che non sono presi in considerazione nel limite massimo del bonus				0	0
TFR riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio					
Numero dei membri del personale più rilevante				1	20
TFR riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio - importo complessivo				0	0
TFR riconosciuti nel corso dell'esercizio					
Numero dei membri del personale più rilevante				1	20
TFR riconosciuti nel corso dell'esercizio - importo complessivo				17.698 €	83.270 €
di cui versati nel corso dell'esercizio				17.698 €	83.270 €
di cui differiti					
di cui che non sono presi in considerazione nel limite massimo del bonus				17.698 €	83.270 €
di cui, l'importo più elevato riconosciuto ad una singola persona				17.698 €	5.109 €

L'informativa richiesta ai sensi dell'art. 450, lett. h), sub v) e vi) - non viene fornita in quanto in banca non sono presenti soggetti che beneficiano/hanno beneficiato di indennità di inizio e fine rapporto.

Art. 450 CRR, primo comma, lettera i) – Modello EU REM4

L'informativa richiesta ai sensi dell'art. 450, lett. i) non viene fornita in quanto in banca non sono presenti soggetti che beneficiano/hanno beneficiato di retribuzione annua pari o superiore ad 1 mln di euro.

Art. 450 CRR, primo comma, lettera g) – Modello EU REM5

	Organo di Amministrazione	Aree di business	Altre aree
Numero dei membri del personale più rilevante	9	11	10
di cui membri dell'Organo di Amministrazione - ante 09.11.2021	8		
di cui membri dell'Organo di Amministrazione - post 09.11.2021	9		

di cui membri dell'alta dirigenza – ante 09.11.2021	1	1	
di cui membri dell'alta dirigenza – post 09.11.2021	-		
di cui altri membri del personale più rilevante – ante 09.11.2021	-	10	10
di cui altri membri del personale più rilevante – post 09.11.2021	-	11	10
Remunerazione complessiva del personale più rilevante		1.100.212 €	691.110 €
di cui variabile		40.000 €	22.500 €
di cui fissa		1.060.212 €	673.610 €

